

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**N. 158**

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali

*(Parere ai sensi dell'articolo 1  
della legge 21 febbraio 2024, n. 15)*

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 giugno 2024)**



*Al Ministro*  
*per i rapporti con il Parlamento*  
DRP/II/XIX/D79/24

Roma, 10 giugno 2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2024, recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

---

Sen. Ignazio LA RUSSA  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### **SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2021/2101 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 24 NOVEMBRE 2021, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2013/34/UE PER QUANTO RIGUARDA LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULL'IMPOSTA SUL REDDITO DA PARTE DI TALUNE IMPRESE E SUCCURSALI**

#### **Contesto di riferimento e principi della normativa di rendicontazione “Paese per Paese” (Country by Country Reporting – CBCR) circa le informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.**

Con la Direttiva (UE) 2021/2101<sup>1</sup>, di modifica della c.d. Direttiva Contabile<sup>2</sup>, il legislatore europeo ha introdotto un nuovo adempimento di comunicazione pubblica paese per paese (comunemente noto come “Country-by-country Reporting” o “CBCR”) delle informazioni relative all'imposta sul reddito e correlate informazioni aziendali da parte delle imprese multinazionali di grandi dimensioni e delle loro succursali, anche in forma di gruppo, come identificate nella direttiva.

La normativa rappresenta il complemento rispetto all'iniziativa congiunta G20/OCSE in ambito di fiscalità internazionale sull'erosione della base imponibile tramite il trasferimento di utili nelle giurisdizioni a fiscalità privilegiata da parte delle imprese multinazionali (c.d. progetto “BEPS” o “*Base Erosion and Profit Shifting*”), attuata nell'ordinamento europeo con la Direttiva DAC 4, la quale prescrive un'analogha comunicazione, in ambito fiscale, delle informazioni rilevanti verso le Autorità nazionali (i.e. Agenzia delle entrate) in cui l'impresa multinazionale svolge la propria attività.

La disciplina CBCR si conferma come un importante passo in avanti nella direzione di aumentare la giustizia fiscale, la trasparenza delle imprese e il livello qualitativo delle informazioni finanziarie dichiarate dalle grandi imprese multinazionali, allo scopo di promuovere l'integrità, la trasparenza del mercato e al contempo tutelare soci, investitori e terzi soggetti, i quali possono ora accedere ad un set predefinito e standardizzato di informazioni pubbliche alla stregua di quanto avviene per l'accompagnatoria di bilancio.

---

<sup>1</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, in GUUE (Serie L 429/1) del 1° dicembre 2021, in breve anche “Direttiva CBCR”.

<sup>2</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, in GUUE (Serie L 182/19) del 29 giugno 2013, ossia la c.d. “Direttiva Contabile”.



In particolar modo, la comunicazione CBCR ambisce a contrastare fenomeni di elusione fiscale e di pianificazione fiscale aggressiva e, in ultima istanza, intende migliorare ulteriormente la responsabilità sociale delle imprese leader di mercato attraverso una valorizzazione del ruolo degli stakeholders e dell'opinione pubblica nei confronti delle imprese multinazionali.

### **Principi sottostanti la direttiva CBCR**

In linea con le valutazioni preliminari formulate dalla Commissione Europea nel quadro della proposta di direttiva, risulta evidente come la divulgazione pubblica delle informazioni fiscali e aziendali, congiuntamente all'applicazione di eventuali sanzioni in caso di omessa o errata rendicontazione, possa divenire uno strumento legislativo fondamentale per arginare il fenomeno dell'elusione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva. In altre parole, le informazioni pubblicate possono rappresentare importanti elementi segnaletici di tali fenomeni, non realizzando necessariamente ipotesi di condotte fraudolente.

Un mercato unico necessita di un sistema di tassazione delle imprese equo, efficiente e favorevole alla crescita, basato sul principio secondo il quale le imprese sono tenute astrattamente a pagare le imposte nel paese in cui realizzano gli utili. Tuttavia, la pianificazione fiscale aggressiva mette a repentaglio questo principio cardine del sistema fiscale e, di conseguenza, produce nondimeno effetti negativi sulle risorse di finanza pubblica.

In un'ottica di tutela delle regole di mercato e della promozione della libera concorrenza tra soggetti economici, la presenza di operatori di mercato gravati in modo esponenzialmente minore dal carico tributario a seguito di una pianificazione fiscale aggressiva si traduce giocoforza in uno svantaggio competitivo per i restanti operatori. In particolare, le imprese di medie e piccole dimensioni tendono a risentire maggiormente degli effetti negativi prodotti da questo fenomeno<sup>3</sup>.

A seguito di un lungo iter approvativo, l'adozione della direttiva CBCR rappresenta l'impegno formale delle istituzioni europee nella direzione di fornire una risposta puntuale all'emergente sentimento di sfiducia dei cittadini verso la tassazione dei grandi attori multinazionali, come dimostrato peraltro da alcuni casi di cronaca che hanno assunto ampia notorietà nel panorama europeo. In questo contesto, la normativa CBCR intende colmare il parziale vuoto informativo e, parimenti, mira ad aumentare la consapevolezza degli operatori del mercato e della società civile sul contributo delle imprese multinazionali all'economia della giurisdizione in cui sono stabilite.

### **Ambito di applicazione della disciplina CBCR**

La direttiva trova applicazione esclusivamente verso le imprese e i gruppi societari multinazionali con sede legale o centro amministrativo in uno degli Stati membri<sup>4</sup> e con un fatturato netto consolidato

---

<sup>3</sup> Per i motivi sopra citati, la lotta all'elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva ha rappresentato negli anni più recenti una priorità crescente per i lavori della Commissione Europea, nel solco delle linee politiche consolidate nei principali forum internazionali di discussione e di elaborazione politica e tecnica.

<sup>4</sup> La direttiva si rivolge infatti sia alle società e gruppi multinazionali di diritto europeo stabiliti nel mercato unico che alle società extra-europee con una presenza stabile nel territorio dell'Unione.



mondiale superiore a 750 milioni di EUR, in linea con l'ambito di applicazione delle iniziative dell'OCSE in materia di trasparenza fiscale.

Per identificare la corretta soglia dimensionale, l'impresa dovrà prendere in considerazione i ricavi consolidati alla data di chiusura del loro bilancio. Per ricadere nell'ambito applicativo i ricavi devono superare per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi la già menzionata soglia, come risultante dal loro bilancio consolidato. Le imprese assoggettate agli obblighi normativi dovranno redigere, pubblicare e mettere a disposizione una comunicazione delle principali informazioni sull'imposta sul reddito relativa al più recente esercizio sociale e periodo d'imposta dell'impresa.

Le piccole e medie imprese non rientrano nel campo di applicazione della disciplina.

Nel caso di imprese multinazionali aventi sede in un paese terzo rispetto all'Unione Europea, in principio l'obbligo ricadrà sulle imprese figlie o sulle succursali stabilite nel mercato unico, a meno che la multinazionale renda pubblicamente accessibile la comunicazione paese per paese del gruppo e indichi quale impresa figlia o succursale operante nel mercato unico è responsabile della pubblicazione della comunicazione per conto dell'impresa madre.

Come anticipato, la disciplina CBCR stabilisce che le imprese multinazionali rendano pubbliche, con una specifica informativa, le imposte sul reddito pagate e altre informazioni di natura aziendale in modo da assicurare un controllo pubblico sulle strategie e sulle dinamiche fiscali delle società multinazionali.

Nello specifico, saranno oggetto della comunicazione CBCR:

- i dati della capogruppo o dell'impresa autonoma, l'esercizio di riferimento, la valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione e, se del caso, un elenco di tutte le imprese figlie consolidate nel bilancio dell'impresa capogruppo stabilite nell'Unione o nelle giurisdizioni fiscali anche non cooperative;
- una breve descrizione della natura delle attività svolte;
- il numero di dipendenti su base equivalente al dipendente a tempo pieno;
- i ricavi dichiarati che sono calcolati come segue: la somma dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, di altri proventi di gestione, di proventi da partecipazioni, esclusi i dividendi ricevuti da imprese partecipate, di proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, di altri interessi e proventi assimilati; oppure i proventi quali definiti dal quadro di informativa finanziaria, sulla base dei quali sono preparati i bilanci esclusi le rettifiche di valore e i dividendi ricevuti dalle imprese partecipate;
- l'importo dell'utile o della perdita al lordo dell'imposta sul reddito;
- l'importo dell'imposta sul reddito maturata nel corso dell'esercizio di riferimento, calcolato come l'importo attuale delle imposte riconosciuto su utili e perdite imponibili dell'esercizio da imprese e succursali nella relativa giurisdizione fiscale;
- l'importo dell'imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa, calcolata come l'importo dell'imposta sul reddito versata nel corso dell'esercizio di riferimento da imprese o succursali nella relativa giurisdizione fiscale;
- l'importo degli utili non distribuiti al termine dell'esercizio di riferimento.

La comunicazione consolidata delle informazioni sull'imposta sul reddito sarà pubblicata nel registro delle imprese con l'obiettivo di garantirne la certezza e la disponibilità nel corso del tempo, al pari di altre informazioni finanziarie e di bilancio. Inoltre, poiché la normativa CBCR ha l'obiettivo di consentire il controllo pubblico, le comunicazioni saranno rese disponibili anche sui siti web delle



imprese obbligate. Al fine di consentire una certa consistenza temporale e il raffronto tra diversi esercizi di riferimento, le relazioni saranno rese accessibili sui siti web aziendali per almeno cinque anni consecutivi.

La disciplina prevede altresì specifiche disposizioni necessarie all'attuazione degli obblighi normativi, con riguardo principalmente ai criteri di pubblicità ed accessibilità delle informazioni, alla responsabilità degli amministratori e al relativo regime sanzionatorio in caso di omissione o di errata informazione, oltre all'obbligo, in capo al soggetto che effettua la revisione legale, di accertare la sussistenza del dovere di rendicontazione e l'avvenuta predisposizione e pubblicazione della relazione CBCR.

In aggiunta, si intende precisare che la comunicazione pubblica CBCR non trova applicazione per il settore bancario e per il settore dell'industria estrattiva e forestale, i quali settori già soggiacciono ad un'analogha comunicazione sulla base di specifiche previsioni settoriali.

### **Livello di armonizzazione ed esercizio delle opzioni**

La direttiva è caratterizzata dalla finalità di prevedere un elevato livello di armonizzazione nelle legislazioni degli Stati membri. Oggetto della rendicontazione, modalità di rappresentazione, divulgazione e pubblicazione della comunicazione sono dettagliatamente regolati dalla direttiva. Sono presenti, nel nuovo articolo 48-quater della direttiva 2013/34/UE, come introdotto dalla direttiva 2101/2021/UE, due sole opzioni: quella relativa alla possibilità che una o più informazioni di cui è altrimenti richiesta la comunicazione a norma del paragrafo 2 o 3 del medesimo articolo (elencate nell'articolato, nel nuovo articolo 5-quinquies del 18 agosto 2015, n. 139, siano temporaneamente omesse dalla comunicazione qualora la loro comunicazione possa recare grave pregiudizio alla posizione commerciale delle imprese cui si riferisce la comunicazione, prevedendo che le eventuali omissioni siano indicate chiaramente nella comunicazione, unitamente a una spiegazione debitamente motivata circa le ragioni della stessa (principio del "*comply or explain*"), a condizione che tutte le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di cinque anni dalla data dell'omissione iniziale. Tale opzione non è stata esercitata. Ulteriore opzione, di carattere esclusivamente tecnico e relativa alla modalità di rappresentazione delle informazioni oggetto della comunicazione, prevede che gli Stati possano consentire alle società ricomprese nell'ambito di applicazione di procedere sulla base delle istruzioni di rendicontazione di cui all'allegato III, sezione III, parti B e C della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, che prevede un obbligo di rendicontazione all'Amministrazione finanziaria sostanzialmente simile nei contenuti a quello del provvedimento cui riferisce la presente relazione, ma per finalità amministrative e non di trasparenza. L'opzione è stata esercitata tramite quanto previsto nel comma 6 del nuovo articolo 5-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139. Ulteriore opzione, in materia di pubblicazione, è prevista nell'articolo 48quinquies della direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva 2101/2021/UE, che consentirebbe di omettere la pubblicazione della comunicazione sul sito web della società se essa fosse contestualmente resa accessibile al pubblico, in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente, gratuitamente sul sito web del registro delle imprese. L'opzione non è stata esercitata.

### **Termini per il recepimento della direttiva ed entrata in vigore**

La normativa CBCR è entrata in vigore in data 21 dicembre 2021 con termine di recepimento da parte degli Stati membri fissato alla data del 22 giugno 2023. Le disposizioni della direttiva, sulla base di esplicita previsione normativa, si applicano agli esercizi finanziari aventi inizio a decorrere dal 22 gennaio 2024.



## I principali contenuti del decreto legislativo di recepimento della direttiva UE

Lo schema di decreto legislativo CBCR (nel seguito anche “Decreto CBCR”), recante attuazione della direttiva europea sopra citata, modifica la disciplina nazionale di attuazione della Direttiva Contabile, ovverosia il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139.

La collocazione della nuova disciplina CBCR all’interno del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, è giustificata dal fatto che quest’ultimo già raccoglie i principali aggiornamenti nazionali in materia di redazione e pubblicazione di bilancio, di recepimento della normativa europea tesa a favorire una più ampia armonizzazione della regolamentazione degli Stati membri in tale materia.

Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, consta di tre Capi: il Capo I intitolato “Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti”, il capo II intitolato “Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato” e, infine, il Capo III intitolato “Disposizioni di coordinamento per altri provvedimenti legislativi”.

Il Decreto CBCR, composto di tre articoli, con l’articolo 1 trasfonde con aggiustamenti e adattamenti propri del recepimento in sede di ordinamento nazionale, la disciplina europea qui illustrata tramite l’inserimento di un nuovo Capo I-*bis* intitolato “Comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali – attuazione del Capo 10-*bis* della direttiva 2013/34/UE”. L’articolo 2 dispone relativamente all’entrata in vigore della norma mentre l’articolo 3 ne determina l’invarianza finanziaria per i saldi di finanza pubblica.

Contenuto delle singole disposizioni di recepimento.

**L’articolo 1** novella il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, inserendo nuove disposizioni di legge (dall’articolo 5-*bis* all’articolo 5-*novies*), i cui elementi più caratterizzanti vengono descritti nei seguenti paragrafi.

- Articolo 5-*bis* (Definizioni)

L’articolo si occupa di introdurre specificatamente nella disciplina CBCR alcune definizioni terminologiche utili a delimitare precisamente il quadro normativo, in quanto le definizioni già presenti o il contesto di riferimento potrebbe risultare non esaustivo per la corretta presentazione delle prescrizioni normative. Inoltre, intende chiarire eventuali rimandi a definizioni contenute in analoghe discipline di settore.

- Articolo 5-*ter* (Ambito di applicazione)

Al comma 1, l’articolo prescrive le condizioni al sussistere delle quali un’impresa è tenuta a redigere e pubblicare una relazione sulle imposte sul reddito, secondo le modalità e le forme che verranno indicate negli articoli che seguono. In particolare, l’ambito soggettivo è composto da società capogruppo, imprese autonome, società controllate o succursali che superino, con riferimento ai due ultimi esercizi consecutivi, la soglia di fatturato netto consolidato di 750 MIL di EUR. In modo simile, il comma 2 stabilisce i casi in cui le medesime società non rientrano esplicitamente nel campo di applicazione della misura. Nei



commi da 3 a 5 il legislatore regola i requisiti applicabili alle società e gruppi multinazionali con sede in giurisdizioni extra-europee ma aventi al contempo presenze stabili nel mercato unico.

○ Articolo 5-*quater* (Esenzioni ed equivalenze)

L'obbligo di redigere e pubblicare una comunicazione pubblica CBCR trova una precisa esenzione per soggetti a cui si applichino analoghe normative di settore in materia. Viene così chiaramente esplicitata l'esenzione del settore bancario che già pubblica tali informazioni in attuazione della direttiva 2013/36/UE. In aggiunta, vengono esonerate dall'adempimento comunicativo le imprese aventi una presenza stabile in un unico Stato membro, mentre l'adempimento CBCR si considera soddisfatto in modo equivalente quando a produrre l'informativa è una società o una succursale ricompresa nel perimetro del gruppo societario a cui la normativa si rivolge.

○ Articolo 5-*quinquies* (Contenuto della comunicazione sulle imposte sul reddito)

La previsione normativa, in particolare al comma 2, enumera in via tassativa gli elementi informativi di cui deve essere composta la comunicazione pubblica CBCR, che sono segnatamente le informazioni già richiamate nell'esposizione dell'ambito applicativo della direttiva nel paragrafo sopra, a cui si rimanda per intero. Nei rimanenti commi, il legislatore stabilisce alcune regole allo scopo di coprire il più possibile le numerose casistiche applicative che potrebbero emergere nella prassi operativa. Parimenti, rimanda ove opportuno a disposizioni regolamentari già vigenti per discipline analoghe, quale strumento di ausilio per una redazione quanto più chiara, veritiera e corretta della comunicazione CBCR.

○ Articolo 5-*sexies* (Pubblicazione e accessibilità)

L'articolo prescrive, quale limite temporale, il termine di dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio d'esercizio affinché la comunicazione venga redatta, comunicata e depositata presso il registro delle imprese a cura degli amministratori della società. La comunicazione depositata deve dare conto dell'avvenuta pubblicazione della medesima sul sito internet della società. Inoltre, agli stessi amministratori è attribuito il compito di provvedere alla pubblicazione del documento informativo sul sito web della società e di garantire che la relazione resti disponibile al pubblico per un periodo di cinque anni consecutivi dalla prima pubblicazione.

○ Articolo 5-*septies* (Responsabilità in materia di redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito)

L'articolo dispone chiaramente che la responsabilità per la redazione e la pubblicazione della comunicazione ricada in capo agli amministratori, i quali sono tenuti all'adempimento dei doveri previsti dai comuni criteri di diligenza e professionalità. Analogamente, la norma stabilisce che l'organo di controllo vigili sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e ne riferisca all'interno della relazione annuale all'assemblea degli azionisti.

○ Articolo 5-*octies* (Dichiarazione del revisore legale)



La disposizione stabilisce che il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio della società del gruppo soggetta alla disciplina è tenuto a verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di redazione della comunicazione CBCR in capo alla società e, qualora ne ricorra l'onere, di verificare l'avvenuta predisposizione e pubblicazione da parte degli amministratori, secondo le modalità indicate dalla presente normativa. Il revisore è altresì obbligato a formalizzare le verifiche di cui sopra nella relazione di revisione al bilancio. Per la violazione di tali obblighi si applicano le medesime sanzioni amministrative previste per l'omesso deposito della comunicazione CBCR di cui all'articolo successivo.

○ Articolo 5-novies (Sanzioni)

La norma stabilisce, ai commi 1 e 2, le sanzioni amministrativo-pecuniarie applicabili rispettivamente per la fattispecie di omesso e ritardato deposito della comunicazione presso il registro delle imprese. Al comma 3 la disciplina prevede una specifica sanzione per i casi in cui la relazione depositata presso il registro delle imprese contenga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti, fatto salvo che l'illecito non costituisca reato. La misura delle sanzioni è quella di cui ai commi precedenti aumentata al doppio. In tale contesto, è previsto che Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possa stipulare apposita convenzione, a titolo gratuito, con l'Agenzia delle entrate per la definizione delle attività di collaborazione finalizzate al controllo della veridicità delle informazioni contenute nella comunicazione CBCR; a tal fine è previsto un contributo annuo di 400.000 euro, a decorrere dal 2024, a favore di Unioncamere. Al comma 4 viene precisato che le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

**L'articolo 2** reca le disposizioni finanziarie, prevedendo che dall'attuazione del decreto CBCR non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eccezion fatta per quanto previsto dal comma 2. Pertanto, le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 2 statuisce che agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), alinea 5-novies, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**L'articolo 3** sancisce che le disposizioni del decreto CBCR si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 22 giugno 2024.



## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni)*

La disposizione si rendono necessaria al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 (c.d. direttiva *CBCR o Country-by Country Reporting*), recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE (c.d. direttiva *Accounting*) per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

La direttiva CBCR è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (Serie L 429/1) del 1° dicembre 2021 ed è entrata in vigore il successivo 21 dicembre 2021. L'articolo 2 della direttiva CBCR prevede che il termine concesso agli Stati membri per adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva è fissato al 22 giugno 2023.

La disciplina CBCR ha come obiettivo primario il miglioramento della trasparenza finanziaria delle grandi imprese multinazionali a beneficio del pubblico e, implicitamente, di tutti i portatori di interesse. La normativa rappresenta infatti il complemento rispetto all'iniziativa congiunta G20/OCSE in ambito fiscale, già implementata a livello nazionale nel biennio 2016-2017 e volta al raggiungimento di una maggiore giustizia fiscale sul piano internazionale. In concreto, la normativa CBCR impone in capo ai soggetti obbligati un nuovo onere di trasparenza che si esplica in una comunicazione pubblica diretta a rendere edotti gli investitori e gli stakeholders sulle principali informazioni relative all'imposta sul reddito maturata e versata dall'impresa secondo una precisa ripartizione per giurisdizione di stabilimento, oltre alla pubblicazione di ulteriori informazioni aziendali e di bilancio. L'impresa sui cui grava il nuovo adempimento è tenuta quindi a pubblicare, in modo analogo a quanto previsto per i documenti sociali e di bilancio, il documento CBCR presso il registro delle imprese e sul proprio sito web. La disciplina prevede in aggiunta specifiche disposizioni in relazione alla responsabilità degli organi amministrativi e di controllo dell'impresa per garantire che la comunicazione CBCR venga redatta, pubblicata e resa accessibile nei termini previsti dalla legge, a cui va ad aggiungersi un regime sanzionatorio per i casi di omissione dell'adempimento o di infedeltà informativa nella redazione della comunicazione. La norma dispone altresì un obbligo per il revisore legale della società di certificare la sussistenza dell'obbligo di comunicazione e l'avvenuta predisposizione e pubblicazione della stessa da parte degli amministratori. In generale, la disciplina trova applicazione a partire dall'esercizio finanziario avente inizio dal 22 giugno 2024 o in data successiva.

**L'articolo 1** novella il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, inserendo nuove disposizioni di legge (dall'articolo 5-bis all'articolo 5-novies), i cui elementi più caratterizzanti vengono descritti nei seguenti paragrafi.

○ Articolo 5-bis (Definizioni)

L'articolo si occupa di introdurre specificatamente nella disciplina CBCR alcune definizioni terminologiche utili a delimitare precisamente il quadro normativo, in quanto le definizioni già presenti o il contesto di riferimento potrebbe risultare non esaustivo per la corretta presentazione delle prescrizioni normative.



○ Articolo 5-ter (Ambito di applicazione)

Al comma 1, l'articolo prescrive le condizioni al sussistere delle quali un'impresa è tenuta a redigere e pubblicare una relazione sulle imposte sul reddito, secondo le modalità e le forme che verranno indicate negli articoli che seguono.

○ Articolo 5-quater (Esenzioni ed equivalenze)

L'obbligo di redigere e pubblicare una comunicazione pubblica CBCR trova una precisa esenzione per soggetti a cui si applichino analoghe normative di settore in materia. Viene così chiaramente esplicitata l'esenzione del settore bancario che già pubblica tali informazioni in attuazione della direttiva 2013/36/UE. In aggiunta, vengono esonerate dall'adempimento comunicativo le imprese aventi una presenza stabile in un unico Stato membro, mentre l'adempimento CBCR si considera soddisfatto in modo equivalente quando a produrre l'informativa è una società o una succursale ricompresa nel perimetro del gruppo societario a cui la normativa si rivolge.

○ Articolo 5-quinquies (Contenuto della comunicazione sulle imposte sul reddito)

La previsione normativa, in particolare al comma 2, enumera in via tassativa gli elementi informativi di cui deve essere composta la comunicazione pubblica CBCR, che sono segnatamente le informazioni già richiamate nell'esposizione dell'ambito applicativo della direttiva nel paragrafo sopra, a cui si rimanda per i dettagli.

○ Articolo 5-sexies (Pubblicazione e accessibilità)

L'articolo prescrive, quale limite temporale, il termine di dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio d'esercizio affinché la comunicazione venga redatta, comunicata e depositata presso il registro delle imprese a cura degli amministratori della società. La comunicazione depositata deve dare conto dell'avvenuta pubblicazione della medesima sul sito internet della società. Inoltre, agli stessi amministratori è attribuito il compito di provvedere alla pubblicazione del documento informativo sul sito web della società e di garantire che la relazione resti disponibile al pubblico per un periodo di cinque anni consecutivi dalla prima pubblicazione.

○ Articolo 5-septies (Responsabilità in materia di redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito)

L'articolo dispone che la responsabilità per la redazione e la pubblicazione della comunicazione ricada in capo agli amministratori, i quali sono tenuti a adempiere agli doveri previsti secondo i comuni criteri di diligenza e professionalità.

○ Articolo 5-octies (Dichiarazione del revisore legale)

La disposizione stabilisce che il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio della società del gruppo soggetta alla disciplina è tenuto a verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di redazione della comunicazione CBCR in capo alla società e, qualora ne



ricorra l'onere, di verificare l'avvenuta predisposizione e pubblicazione da parte degli amministratori, secondo le modalità indicate dalla presente normativa. Il revisore è altresì obbligato a formalizzare le verifiche di cui sopra nella relazione di revisione al bilancio. Per la violazione di tali obblighi si applicano le medesime sanzioni amministrative previste per l'omesso deposito della comunicazione CBCR di cui all'articolo successivo.

○ Articolo 5-novies (Sanzioni)

La norma stabilisce, ai commi 1 e 2, le sanzioni amministrativo-pecuniarie applicabili rispettivamente per la fattispecie di omesso e ritardato deposito della comunicazione presso il registro delle imprese. Al comma 3 la disciplina prevede una specifica sanzione per i casi in cui la relazione depositata presso il registro delle imprese contenga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti, fatto salvo che l'illecito non costituisca reato. La misura delle sanzioni è quella di cui ai commi precedenti aumentata al doppio. In tale contesto, è previsto che Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possa stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la definizione delle attività di collaborazione finalizzate al controllo della veridicità delle informazioni contenute nella comunicazione CBCR; a tal fine è previsto un contributo annuo di 400.000 euro, a decorrere dal 2024, a favore di Unioncamere. Al comma 4 viene precisato che le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

**Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva 2021/2101/UE.**

L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie e stabilisce che agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), alinea 5-novies, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Inoltre, si afferma che dall'attuazione del presente decreto legislativo, a eccezione di quanto previsto dalla disposizione di cui al periodo precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva 2021/2101/UE.**

L'articolo 3 sancisce che le disposizioni del decreto CBCR si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 22 giugno 2024.

**Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla**



**direttiva 2021/2101/UE. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2021/2101 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 24 NOVEMBRE 2021, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2013/34/UE PER QUANTO RIGUARDA LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULL'IMPOSTA SUL REDDITO DA PARTE DI TALUNE IMPRESE E SUCCURSALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare gli articoli 31 e 32»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato A;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;



Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... 2024;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

Emana

il seguente decreto legislativo:

#### ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al titolo sono aggiunte le seguenti parole: «e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali»;
  - b) al titolo del Capo I sono aggiunte le seguenti parole: « - attuazione del Capo 10 della direttiva 2013/34/UE»;
  - c) dopo il Capo I è inserito il seguente: «Capo I-*bis* Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali – attuazione del Capo 10-*bis* della direttiva 2013/34/UE.

#### ART. 5-*bis*

(Definizioni)

1. Ai soli fini del presente capo si intendono per:
  - a) “giurisdizione fiscale”: una giurisdizione, corrispondente o meno a uno Stato, dotata di autonomia fiscale per quanto concerne l'imposta sul reddito delle società;
  - b) “gruppo”: l'insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 o ai sensi dei principi contabili internazionali adottati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002;
  - c) “società autonoma”: una società che non fa parte di un gruppo;
  - d) “società capogruppo”: l'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese;



- e) “bilancio consolidato”: il bilancio preparato dall’impresa controllante che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese del gruppo come se fossero un’unica impresa;
- f) “impresa capogruppo di un paese terzo”: impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande delle imprese e non soggetta al diritto di uno Stato membro;
- g) “impresa autonoma di un paese terzo”: impresa che non fa parte di un gruppo e non è soggetta al diritto di uno Stato membro;
- h) “società controllata”: la società inclusa nel perimetro di consolidamento di un’altra impresa;
- i) “società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo”: la società inclusa nel perimetro di consolidamento di una impresa capogruppo di un paese terzo;
- l) “succursale”: una stabile organizzazione nel territorio dello Stato come definita dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatto salvo quanto stabilito dagli accordi internazionali contro la doppia imposizione in vigore tra l’Italia e lo Stato terzo di incorporazione dell’impresa. Non sono ricomprese nella definizione di succursale le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i cui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni come risultanti dall’ultimo rendiconto economico e patrimoniale approvato, non eccedono l’importo previsto dall’articolo 2435-bis del codice civile.

#### ART. 5-ter

##### (Ambito di applicazione)

1. E' tenuta a redigere e pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito conforme a quanto previsto dagli articoli 5-*quinquies* e 5-*sexies*:
  - a) la società capogruppo i cui ricavi consolidati, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;
  - b) la società autonoma i cui ricavi, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;
  - c) la società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo e inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, i cui ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;
  - d) la succursale, qualora l’impresa che l’ha aperta sia:
    - 1) parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo i cui ricavi consolidati risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura,



eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 euro, oppure

2) un'impresa autonoma i cui ricavi risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, del bilancio eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro;

2. Non sono soggette agli obblighi di cui al comma 1:

1) le imprese capogruppo, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

2) le imprese autonome se i ricavi alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

3) le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, se i ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

4) le succursali, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio dell'impresa che l'ha aperta di cui al comma 1, lettera d), numeri 1) o 2), risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro.

3. Le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo e incluse nel perimetro di consolidamento di questa redigono e pubblicano, conformemente agli articoli 5-*quinquies* e 5-*sexies*, una comunicazione sull'imposta sul reddito relativa all'impresa capogruppo. Se l'impresa capogruppo di un paese terzo non fornisce tutte le informazioni richieste, necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma, la società controllata redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, conformemente agli articoli 5-*quinquies* e 5-*sexies*, contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.

4. Le succursali aperte da un'impresa capogruppo di un paese terzo, da una società controllata dall'impresa capogruppo di un paese terzo o da un'impresa autonoma di un paese terzo redigono e pubblicano, conformemente agli articoli 5-*quinquies* e 5-*sexies*, una comunicazione sull'imposta sul reddito relativa all'impresa capogruppo di un paese terzo o all'impresa autonoma del paese terzo, a seconda dei casi. Se l'impresa capogruppo di un paese terzo o la società controllata dall'impresa capogruppo di un paese terzo che hanno aperto la succursale oppure l'impresa autonoma del paese terzo che ha aperto la succursale, a seconda dei casi, non fornisce tutte le informazioni richieste, necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo



del presente comma, la succursale redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, conformemente agli articoli *5-quinquies* e *5-sexies*, contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo o l'impresa autonoma, a seconda dei casi, non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.

5. Le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo e le succursali, anche se non ricomprese negli ambiti di applicazione dei commi 3 e 4, adempiono comunque agli obblighi di presentazione e pubblicazione della comunicazione di cui agli articoli *5-quinquies* e *5-sexies*, se tali società o succursali non hanno altro scopo se non quello di eludere gli obblighi di comunicazione di cui al presente decreto.

#### ART. 5-*quater*

(Esenzioni ed equivalenza)

1. Gli obblighi di cui all'articolo *5-quinquies* non si applicano:
  - a) ai soggetti destinatari delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE;
  - b) alle società capogruppo e loro partecipate, se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attività economica o un'attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale;
  - c) alle società autonome se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attività economica o un'attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale;
  - d) alle società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo se quest'ultima redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all'articolo *5-quinquies* e sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
    - 1) la comunicazione è resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su quello della società controllata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta;
    - 2) la comunicazione è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, fermo quanto previsto dall'articolo *5-sexies*, comma 1, lettera b), secondo periodo;
    - 3) nella comunicazione sono indicati il nome e la sede legale della società controllata;



- 4) gli amministratori della società controllata adempiono agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5-*sexies*;
- e) alle succursali se l'impresa autonoma di un paese terzo che ha aperto la succursale o l'impresa capogruppo nel cui bilancio è consolidata l'impresa che ha aperto la succursale redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all'articolo 5-*quinquies* e sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
- 1) la comunicazione è resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su quello della società controllata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta;
  - 2) la comunicazione è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, fermo quanto previsto dall'articolo 5-*sexies*, comma 1, lettera b), secondo periodo;
  - 3) nella comunicazione sono indicati il nome e la sede legale della succursale;
  - 4) gli amministratori della succursale adempiono agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5-*sexies*.

#### ART. 5-*quinquies*

(Contenuto della comunicazione sulle imposte sul reddito)

1. La comunicazione sulle imposte sul reddito è redatta dai soggetti di cui all'articolo 5-*ter* e, nel caso di società capogruppo, contiene le informazioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le società incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio di riferimento.
2. La comunicazione sulle imposte sul reddito contiene le seguenti informazioni:
  - a) il nome dell'impresa soggetta all'obbligo ai sensi dell'articolo 5-*ter*, l'esercizio finanziario di riferimento, la valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione;
  - b) nel caso di società capogruppo, l'elencazione delle imprese oggetto di consolidamento per l'esercizio di riferimento, con separata indicazione di quelle stabilite nell'Unione e di quelle aventi sede nelle giurisdizioni fiscali incluse negli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio sulla lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, con ulteriore distinzione a seconda dell'allegato in cui sono incluse;
  - c) una breve descrizione della natura delle attività svolte dalle imprese;
  - d) il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;
  - e) l'ammontare complessivo dei ricavi, comprensivi delle operazioni con parti correlate, e per i quali si intende rispettivamente:



- 1) per i soggetti di cui all'articolo 5-ter, che non utilizzano i principi contabili internazionali, le somma delle voci A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni, A5) altri ricavi e proventi, C15) proventi da partecipazioni, con esclusione dei dividendi ricevuti da imprese partecipate, e C16) Altri proventi finanziari di cui all'articolo 2425 del Codice civile;
  - 2) per i soggetti di cui all'articolo 5-ter che utilizzano i principi contabili internazionali, i proventi come definiti dai principi contabili internazionali, con esclusione delle rettifiche di valore e dei dividendi ricevuti da imprese partecipate;
  - 3) per le altre imprese di cui all'articolo 5-ter, diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), i proventi come definiti dal quadro di informativa finanziaria ai sensi del quale sono preparati i bilanci, escluse le rettifiche di valore e i dividendi ricevuti dalle imprese partecipate;
- f) l'importo dell'utile o della perdita al lordo dell'imposta sul reddito;
- g) per ciascuna giurisdizione fiscale:
- 1) l'importo dell'imposta sul reddito maturata nel corso del pertinente esercizio, calcolata come l'importo delle imposte sul reddito complessivo e senza tenere in considerazione imposte differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti;
  - 2) l'importo dell'imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa, calcolata come l'importo dell'imposta sul reddito versata nel corso del pertinente esercizio in aggregato, comprese le ritenute alla fonte operate da altre imprese su pagamenti a imprese e succursali all'interno del gruppo;
- h) l'importo degli utili non distribuiti al termine del pertinente esercizio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono elaborate e riportate per ciascuna giurisdizione fiscale sulla base dello stabilimento, dell'esistenza di una sede fissa di attività economica o di un'attività economica permanente che, considerate le attività del gruppo o dell'impresa autonoma, può essere soggetta all'imposta sul reddito in tale giurisdizione fiscale. Se le attività di diverse imprese partecipate possono essere soggette all'imposta sul reddito in un'unica giurisdizione fiscale, le informazioni relative a tale giurisdizione fiscale rappresentano la somma delle informazioni relative alle attività di ciascuna impresa partecipata e delle rispettive succursali in tale giurisdizione fiscale. Le informazioni riferite alle singole attività attengono esclusivamente alla giurisdizione fiscale presso cui sono svolte. Nelle comunicazioni redatte a livello di gruppo possono essere fornite le esplicazioni necessarie a chiarire eventuali discrepanze in merito alle informazioni di cui al comma 2, lettera g) anche tenendo conto, se del caso, degli importi corrispondenti relativi a esercizi precedenti.

4. Gli importi di cui al comma 2 sono espressi nella medesima valuta utilizzata per la redazione del bilancio consolidato della società capogruppo o dell'impresa capogruppo di un paese terzo o per la redazione del bilancio di esercizio nel caso di società autonoma. Le società controllate da una impresa



capogruppo di un paese terzo tenute alla redazione e pubblicazione della comunicazione ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3, possono esprimere gli importi nella medesima valuta utilizzata per la redazione del proprio bilancio.

5. Le informazioni di cui al comma 2 possono essere fornite secondo le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017, emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE, e provvedimenti attuativi emanati dal Direttore dell'Agenzia delle entrate.

6. Le informazioni di cui al comma 2 sono presentate utilizzando il modello previsto dall'atto di esecuzione emanato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 48-*quater* della direttiva 2013/34/UE.

7. Nella comunicazione è specificato se le informazioni in essa contenute sono state predisposte conformemente al comma 2 oppure al comma 5.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le informazioni di cui al comma 2 sono:

- a) presentate separatamente per ciascuno Stato membro o aggregate a livello di Stato se uno Stato membro comprende più giurisdizioni fiscali;
- b) presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1° marzo dell'esercizio per il quale la comunicazione dev'essere redatta, è riportata nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;
- c) presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1° marzo dell'esercizio per il quale la comunicazione deve essere redatta e il 1° marzo dell'esercizio precedente, è stata menzionata nell'allegato II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;
- d) presentate a livello aggregato per le giurisdizioni diverse di quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

#### ART. 5-*sexies*

(Pubblicazione e accessibilità)

1. La comunicazione di cui all'articolo 5-*quinquies*, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale la comunicazione è redatta, è:

- a) depositata a cura degli amministratori della società o dell'impresa, presso l'ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza. La comunicazione depositata deve dare conto dell'avvenuta pubblicazione della medesima sul sito internet della società o dell'impresa tenuta a redigerla ai sensi del comma 1 dell'articolo 5-*ter*. Le modalità per l'accesso e l'estrazione



dei dati relativi alle comunicazioni da parte dei soggetti terzi non comportano oneri di qualunque natura più gravosi rispetto a quanto previsto per i dati di bilancio;

b) pubblicata sul sito internet della società o dell'impresa tenuta a redigerla ai sensi del comma 1 dell'articolo 5-ter, garantendone l'accesso gratuito. La comunicazione è messa a disposizione in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambiti della finanza internazionale. La comunicazione resta disponibile al pubblico per un periodo di cinque anni consecutivi dalla prima pubblicazione.

#### ART. 5-septies

(Responsabilità in materia di redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito)

1. La responsabilità di garantire che la comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies è redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente capo compete agli amministratori della società. Nell'adempimento dei loro obblighi gli amministratori agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

#### ART. 5-octies

(Dichiarazione del revisore legale)

1. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti delle società di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter, verifica:

- a) il ricorrere o meno dell'obbligo di redigere la comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello su cui è chiamato ad esprimere un giudizio;
- b) l'avvenuta predisposizione e pubblicazione da parte degli amministratori della comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies se la relazione di cui al comma 2 già lo prevede.

2. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale di cui al comma 1 riporta, nella relazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, un'attestazione circa quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1.

3. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) l'attestazione circa l'obbligo o meno di redigere la comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello su cui è chiamato ad esprimere un giudizio. Per la violazione degli



obblighi di cui alla presente lettera la sanzione è applicata nella misura disposta dall'articolo 5-*novies*, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2015».

#### ART. 5-*novies*

##### (Sanzioni)

1. Agli amministratori della società o dell'impresa che omettono di depositare le comunicazioni di cui al Capo 1-*bis* è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
2. Quando il deposito presso il registro delle imprese della le comunicazioni di cui al Capo 1-*bis* avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto, agli amministratori è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 ridotta della metà. Il deposito successivo al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto è equiparato al mancato deposito di cui al comma 1.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la comunicazione di cui al Capo 1-*bis* depositata presso l'ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede della società o della succursale contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi del medesimo Capo, agli amministratori della società o dell'impresa è applicata la sanzione di cui al comma 1 aumentata al doppio. Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, può stipulare apposita convenzione, a titolo gratuito, con l'Agenzia delle entrate per la definizione delle attività di collaborazione finalizzate al controllo della veridicità delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al primo periodo. Per le attività di cui al presente comma è autorizzato, a decorrere dall'anno 2024, un contributo annuo di 400.000 euro a favore di Unioncamere.
4. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.».

#### ART. 2

##### (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), alinea 5-*novies*, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Dall'attuazione del presente decreto legislativo, a eccezione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni



interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### ART. 3

(Entrata in vigore)

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data.



**TABELLA DI CONCORDANZA RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2021/2101 (ART. 31, COMMA 2, DELLA L. 234/2012)**

<p align="center"><b>DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015 N. 139 MODIFICATE DALL'ART. 1 DELLA DIRETTIVA (UE) 2021/2101 DI MODIFICA DELLA DIRETTIVA (UE) 2013/34</b></p>	<p align="center"><b>TESTO DELLA MODIFICA</b></p>	<p align="center"><b>NORME DEL DECRETO LGS 139/2015 DA MODIFICARE O INSERIRE EX NOVO</b></p>
<p align="center"><b>Art. 1 (Modifiche della direttiva 2013/34/UE)</b></p>	<p>La direttiva 2013/34/UE è così modificata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) all'articolo 1 è inserito un nuovo paragrafo 1bis;</li> <li>2) dopo l'articolo 48 è inserito il nuovo capo: «CAPO 10 bis COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULL'IMPOSTA SUL REDDITO Articolo 48 bis Definizioni relative alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito</li> </ol>	<p align="center"><b>ART. 1</b></p> <p>1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) al titolo sono aggiunte le seguenti parole: “<i>e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.</i>”;</li> <li>b) al titolo del Capo I sono aggiunte le seguenti parole:” - <i>attuazione del Capo 10 della direttiva 2013/34/UE</i>”;</li> </ol> <p>dopo il Capo I inserire il seguente: “<i>Capo I-bis Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali – attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE</i>”;</p>
<p><b>Articolo 48 bis</b></p>	<p>Definizioni relative alla comunicazione delle informazioni sull'imposta</p>	<p align="center"><i>ART. 5-bis (Definizioni)</i></p>



<b>Articolo 48 ter</b>	Imprese e succursali tenute a presentare la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito	<i>ART. 5-ter</i> <i>(Ambito di applicazione)</i> <i>e</i> <i>Articolo 5-quater</i> <i>(Esenzioni ed equivalenza)</i>
<b>Articolo 48 quater</b>	Contenuto della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito	<i>ART. 5-quinquies</i> <i>(Contenuto della relazione sulle imposte sul reddito)</i>
<b>Articolo 48 quinquies</b>	Pubblicazione e accessibilità	<i>ART. 5-sexies</i> <i>(Pubblicazione e accessibilità)</i>
<b>Articolo 48 sexies</b>	Responsabilità in materia di redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito	<i>ART. 5-septies</i> <i>(Responsabilità in materia di redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito)</i>
<b>Articolo 48 septies</b>	Dichiarazione del revisore legale	<i>ART. 5-octies</i> <i>(Dichiarazione del revisore legale)</i>



<i>Paragrafo 21 del preambolo della Direttiva CBCR</i>	Sanzioni	<i>ART. 5-novies (Sanzioni)</i>
<i>Articolo 48 octies</i>	Data di inizio della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito	ART. 2 (Disposizioni finanziarie) e ART. 3 (Entrata in vigore)
<i>Articolo 48 nonies</i>	<b>Clausola di revisione</b>	<i>N/A</i>
<i>Articolo 3</i>	<b>Entrata in vigore</b>	<i>N/A</i>
<i>Articolo 4</i>	<b>Destinatari</b>	<i>N/A</i>



## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

(Ai sensi dell'Allegato 2 della direttiva del PCM del 16 febbraio 2018)

**Provvedimento:** Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali".

Lo schema di decreto legislativo oggetto della presente relazione dispone l'attuazione della direttiva 2021/2101/UE (Direttiva CBCR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 di modifica alla Direttiva 2013/34/UE (Direttiva Contabile) con riferimento alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Comunicazione Country-by-Country Reporting o CBCR). Per compiere il recepimento della normativa europea in sede nazionale, lo schema di decreto legislativo apporta modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 relativo ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Nello specifico, lo schema di decreto legislativo inserisce, dopo il Capo I, il nuovo "Capo I-bis Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali – attuazione del Capo 10-bis della Direttiva 2013/34/UE".

**Amministrazione competente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

**Ufficio competente:** Dipartimento del Tesoro – Direzione V – Ufficio V

**Referente AIR:** Ufficio Legislativo economia

### **ALLEGATI: *Impact assessment* della Commissione europea**

#### **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

Lo schema di Decreto in esame (Decreto CBCR) traspone nell'ordinamento nazionale le prescrizioni introdotte nella disciplina europea con la Direttiva CBCR, di modifica della Direttiva contabile. Viene così adottato, con il recepimento della Direttiva CBCR, una nuova comunicazione pubblica (c.d. "Country-by-country Reporting" o "CBCR") a carico delle grandi imprese residenti in Italia e/o delle loro succursali ivi stabilite facenti parte di un gruppo multinazionale. In estrema sintesi, la comunicazione al pubblico prevede l'informativa relativa all'imposta sul reddito maturata e versata dalle imprese sul piano internazionale, oltre ad altre informazioni aziendali e di bilancio. Tutte le informazioni devono essere rappresentate secondo una ripartizione territoriale ovvero esponendo la suddivisione degli importi per paese di insediamento di ciascuna impresa facente parte del gruppo societario.

La disciplina CBCR rappresenta un punto di svolta verso l'ammodernamento degli strumenti legislativi diretti ad accrescere l'equità fiscale, il livello di trasparenza delle informazioni finanziarie delle imprese e la qualità delle dichiarazioni delle grandi imprese multinazionali. Tale normativa promuove infatti l'integrità e la trasparenza del mercato, al contempo tutelando gli investitori e gli stakeholders, i quali possono ora accedere ad un set predefinito e standardizzato di informazioni pubbliche, similmente a quanto avviene per la reportistica di bilancio. La comunicazione CBCR risulta pertanto funzionale ad accentuare la pressione dei portatori di interesse e dell'opinione pubblica verso le imprese multinazionali. In questo modo, intende promuovere le condizioni di mercato volte al contrasto ai fenomeni di elusione fiscale e di pianificazione fiscale aggressiva. Parallelamente, consente di aumentare il grado di responsabilità sociale delle imprese leader di mercato verso tutti gli obiettivi di legalità e di sostenibilità presenti nel panorama regolamentare internazionale.

**Con riguardo al contesto di riferimento,** la normativa rappresenta il complemento rispetto all'iniziativa congiunta G20/OCSE in ambito di fiscalità internazionale e specificamente in materia di erosione della base imponibile dell'imposta sul reddito tramite il trasferimento artificioso di utili nelle giurisdizioni a fiscalità

privilegiata da parte delle imprese multinazionali (c.d. progetto “BEPS” o “Base Erosion Profit Shifting”), attuata nell’ordinamento europeo con la Direttiva DAC4, la quale stabilisce un’analogia comunicazione, in ambito fiscale, delle informazioni rilevanti verso le Autorità nazionali (i.e. Agenzia delle Entrate) delle giurisdizioni in cui l’impresa multinazionale svolge la propria attività.

Risalendo alle origini internazionali dell’iniziativa, sul versante fiscale è fondamentale ricordare che la tassazione delle multinazionali è una questione di carattere globale per la stessa natura delle grandi imprese multinazionali. Circa dieci anni fa, il G20 iniziò a chiedere una soluzione globale per combattere l'evasione e l'elusione delle imposte sul reddito delle società da parte delle imprese multinazionali. Secondo il forum economico, la cooperazione internazionale e l'integrità dei sistemi fiscali nazionali sono fondamentali al fine di conseguire un mercato globale più equo e più resiliente. A questo scopo, venne strutturata un’agenda fiscale attorno a tre elementi principali: i) l’erosione della base imponibile delle imprese multinazionali e lo spostamento artificioso dei profitti (c.d. Progetto BEPS); ii) lo scambio automatico delle informazioni a livello fiscale (c.d. “AEOI”); iii) la fiscalità quale strumento di sviluppo. I leader del G20 e l'OCSE riposero notevoli speranze nell'efficacia del Piano d'azione BEPS sviluppato dall'OCSE. Il piano fu approvato dai leader del G20 al vertice di Antalya del novembre 2015, nel quale incontro i leaders presenti dichiararono che: "Per raggiungere un sistema fiscale internazionale globalmente equo e moderno, approviamo il pacchetto di misure sviluppato nell'ambito dell'ambizioso progetto G20/OECD Base Erosion and Profit Shifting. Un'attuazione diffusa e coerente sarà fondamentale per l'efficacia del progetto". L'iniziativa BEPS comprende 15 proposte, alcune delle quali mirano a migliorare la trasparenza, nel senso di trasparenza verso le autorità fiscali e tra di esse attraverso lo scambio di informazioni. L'azione BEPS 13 è particolarmente rilevante dal punto di vista della trasparenza societaria, in quanto contiene caratteristiche di rendicontazione Paese per Paese (Country by Country), anche se la divulgazione avverrà su base confidenziale per le amministrazioni fiscali. L'Azione BEPS 13 comprendeva inoltre una guida sulla documentazione dei prezzi di trasferimento (transfer pricing) e sulla CBCR, un modello di legislazione e una proposta per un Accordo Multilaterale delle Autorità Competenti (MCAA) sullo scambio di CBCR. Inoltre, l'Azione BEPS 11 cercò di affrontare le debolezze dei dati esistenti e di stabilire metodologie per la raccolta e l'analisi dei dati sui BEPS da sviluppare nel corso degli anni, allo scopo di poter fornire indicazioni future sulla portata e sull'impatto economico dei BEPS. Ad oggi, la grande maggioranza dei Paesi OCSE ha adottato la comunicazione CBCR per le proprie imprese e amministrazioni fiscali.

Con riferimento al percorso normativo in ambito europeo, nel corso del 2015 e del 2016 la Commissione presentò alcuni pacchetti legislativi molto ambiziosi al fine di contrastare fenomeni altamente penalizzanti per la finanza pubblica quali l'evasione e l’elusione fiscale. In particolare, il Pacchetto Anti-Evasione Fiscale (c.d. ATAP) proposto il 28 gennaio 2016 è stato particolarmente rilevante in quanto riguardava, tra i vari temi oggetto di intervento, la presentazione di una comunicazione CBCR in capo alle grandi imprese multinazionali nei confronti delle loro autorità fiscali di insediamento, nonché lo scambio di tali informazioni tra le autorità fiscali.

La genesi della normativa CBCR è stata accompagnata altresì dal percorso accidentato della proposta europea in materia di base imponibile consolidata comune per le imprese (c.d. proposta CCCTB). Il processo legislativo sulla proposta avanzata dalla Commissione nel 2011 si è ripetutamente arenato a seguito della riluttanza di taluni Stati membri all’adozione di regole comuni in ambito di fiscalità d’impresa. La proposta CCCTB mirava a consentire alle imprese di calcolare la propria base imponibile secondo regole comuni, che avrebbero sostituito l'attuale impostazione di regole diverse sulla base dell’ordinamento dello Stato membro di insediamento. Un importante vantaggio della CCCTB consiste teoricamente nel consolidamento fiscale delle imprese a livello europeo con ciò rendendo le manovre sui prezzi di trasferimento meno incisive se non inutili e, contemporaneamente, rappresenta un disincentivo al trasferimento dei profitti tra le società del gruppo multinazionale. Inoltre, siffatta proposta avrebbe il merito di rendere più trasparente la concorrenza fiscale nel mercato unico in quanto, essendo la base imponibile uguale in tutto il gruppo, le differenze derivanti da aliquote fiscali diverse sarebbe maggiormente evidente. Nel difendere il mercato interno dalla pianificazione fiscale aggressiva, la CCCTB avrebbe consentito inoltre agli Stati membri di attuare un approccio comune nei confronti dei Paesi terzi, erodendo eventuali spazi per la pianificazione fiscale. Sembra che recentemente siano emersa la volontà del legislatore europeo di avanzare nuovamente la proposta CCCTB. Qualora tale proposta dovesse entrare in vigore nell’ordinamento europeo nei prossimi anni (da capire se su base opzionale o per obbligo), ciò ridurrebbe in una certa misura il valore aggiunto di una comunicazione pubblica CBCR, sia essa

presentata alle autorità fiscali o al pubblico tramite documentazione informativa di bilancio. Tuttavia, la CBCR continuerebbe a rappresentare un utile strumento nel fornire un segnale in ambito di concorrenza fiscale all'interno dell'Unione (nel confronto tra le aliquote fiscali nominali ed aliquote fiscali effettive) e per quanto riguarda il rapporto tra il sistema economico europeo e l'apparato economico dei Paesi terzi.

In base alla normativa europea sull'informativa di bilancio, le società di capitali con sede nella UE sono tenute a pubblicare i propri bilanci secondo schemi redazionali e criteri pubblicitari specifici. Il loro contenuto è guidato dai principi contabili generalmente accettati nello Stato membro ("Generally Accepted Accounting Principles" o "GAAP"), in Italia i Principi Contabili Nazionali redatti e pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC") e da altre normative adottate dal legislatore europeo (i.e. Accounting Directive, IFRS, Transparency Directive). Queste informazioni sono destinate principalmente a informare e tutelare gli azionisti, gli investitori e le altre parti interessate dalle operazioni d'impresa.

Sulla base dei GAAP di riferimento, i bilanci societari forniscono informazioni sull'imposta sul reddito (anche "Corporate Income Tax" o "CIT") con diversi gradi di dettaglio. Ad esempio, gli IFRS richiedono informazioni e riconciliazioni sull'aliquota fiscale effettiva. Nella UE, le grandi società devono inoltre indicare il numero medio di dipendenti, il patrimonio netto, il capitale dichiarato, gli utili accumulati e un elenco completo delle società consolidate nel bilancio. Tuttavia, i GAAP applicati nella UE non richiedono una ripartizione geografica delle informazioni fiscali suddivise per Paese.

Dato che le imprese del mercato unico pubblicano i loro bilanci individuali, astrattamente dovrebbero essere possibile per qualsiasi stakeholder ricostruire, per un dato gruppo multinazionale europeo, la ripartizione per Paese di informazioni quali l'utile prima delle imposte, gli oneri fiscali, l'organico aziendale e la tipologia di attività svolta. Tuttavia, questa capacità è ostacolata dalla limitata disponibilità di informazioni - principalmente verso i Paesi terzi - e dalle risorse necessarie per intraprendere tale esercizio, anche per quanto riguarda le informazioni pubblicamente disponibili nell'Unione. Di conseguenza, non viene effettuata una ripartizione geografica dettagliata delle informazioni, ad eccezione delle aziende che si sono offerte di divulgare le informazioni.

Risulta altresì doveroso ricordare che un altro fondamentale attore del processo legislativo quale il Parlamento Europeo ha anch'esso ripetutamente raccomandato negli anni scorsi una maggiore trasparenza delle informazioni aziendali attraverso l'adozione di una CBCR per tutti i settori industriali. L'appello del Parlamento Europeo fece seguito alle rivendicazioni di molte organizzazioni non governative della società civile che si fecero promotrici di una rendicontazione paese per paese più generalizzata in capo alle grandi imprese. La richiesta di informazioni più dettagliate sull'imposta sulle società si basa generalmente sul presupposto che esse potrebbero aiutare qualsiasi stakeholder a valutare il contributo delle multinazionali, tramite la quota di imposte pagate, al bilancio pubblico. Finora questa richiesta non è stata soddisfatta né per mezzo dell'adozione di standard contabili internazionali né tramite l'implementazione autonoma da parte degli Stati membri. In risposta a questa inerzia, sono comunque emerse negli anni alcune iniziative private, rappresentate dall'esperienza di alcune imprese operanti nel commercio equo e solidale. Pertanto, nonostante alcune società operanti nel mercato unico pubblicino volontariamente una comunicazione pubblica CBCR, la scala e la portata di queste iniziative può considerarsi ancora molto limitata. Un'ulteriore spinta all'applicazione del CBCR è rappresentata dai limitati casi settoriali del settore bancario e dal settore forestale/estrattivo.

Infatti, i settori bancario/finanziario e forestale/estrattivo sono già soggetti per legge all'informativa CBCR. A partire dal 2015, gli istituti di credito e le imprese di investimento con sede in uno Stato membro UE risultano destinatari dell'obbligo di comunicazione paese per paese sulla falsariga dell'informativa CBCR. Le ragioni di queste entrate in vigore anticipate sono da ricondursi essenzialmente alla sensibilità del settore coinvolto. Con particolare riguardo al settore bancario, uno degli obiettivi primari dell'obbligo di rendicontazione era stato, nelle intenzioni del legislatore, quello di riconquistare la fiducia del grande pubblico dei risparmiatori nel settore finanziario colpito dalle crisi finanziarie del decennio scorso. Hanno fatto seguito, a partire dal 2017, le grandi industrie estrattive e forestali quali nuovi soggetti obbligati a pubblicare i loro pagamenti ai governi, con informazioni suddivise per ripartizione geografica per paese.

Sulla base dell'esperienza maturata nel 2015 con la CBCR delle banche, la società civile vede la CBCR come uno strumento utile per valutare l'allineamento dei profitti con i luoghi dell'effettiva attività commerciale, consentendo così, ad esempio, alle organizzazioni non governative di partecipare al processo partecipativo e di porre domande mirate alle banche. Il settore bancario, di risposta, ha confermato che la comunicazione

CBCR viene effettivamente utilizzata dalla società civile, comprese le organizzazioni non governative, i ricercatori e i giornalisti per poter analizzare le dinamiche fiscali delle banche.

**Con riguardo al problema che CBCR intende risolvere**, le principali sfide sono riconducibili alla frammentazione normativa e regolamentare applicabile alle imprese nel panorama europeo ed internazionale. Infatti, sul piano europeo la tassazione diretta delle imprese ricade nella competenza degli Stati membri, i quali esercitano la propria sovranità nei limiti del diritto UE. Nella pratica, sta diventando sempre più difficile per gli Stati membri proteggere il proprio gettito nazionale. L'interazione di 27 sistemi nazionali di tassazione delle società offre, per la loro stessa eterogeneità, opportunità di pianificazione fiscale aggressiva. Le norme nazionali non possono essere pienamente efficaci data la dimensione transfrontaliera di molte strutture di pianificazione fiscale e l'uso strumentale di accordi negoziali (anche con le Amministrazioni fiscali di altri Paesi) che consentono di trasferire la base imponibile in un'altra giurisdizione all'interno o all'esterno della UE. Per contrastare questo fenomeno, è risultata sin dalle prime analisi piuttosto irrilevante la scelta di affidarsi a misure unilaterali di stampo nazionale, in quanto ciò avrebbe segmentato ulteriormente il mercato unico.

Inoltre, la globalizzazione dell'economia ha reso la struttura societaria delle imprese multinazionali più complessa e più difficile da comprendere, dato il numero di entità e la frammentazione dell'azionariato societario in diversi Paesi. In aggiunta, la crescente digitalizzazione dell'economia pone sfide specifiche ai legislatori e agli organi di controllo nel loro compito di garantire che le imposte siano pagate dove l'attività economica viene sostanzialmente svolta. A questo aspetto, si deve aggiungere la considerazione che talune società sfruttano le norme tributarie nazionali che non sempre hanno tenuto il passo con la rapida evoluzione degli schemi e delle operazioni economiche contemporanee, da ultimo il mercato digitale. In questo vuoto normativo, le società adoperano tutti gli strumenti per minimizzare il carico degli oneri sul proprio bilancio, e le imposte rappresentano un componente chiave in questo processo di riduzione dei costi.

In termini di conseguenze dirette, la frammentazione e i vuoti regolamentari lasciano spazio ad un ampio uso della pianificazione fiscale aggressiva da parte delle imprese multinazionali. Per pianificazione fiscale aggressiva deve intendersi, secondo l'accezione internazionalmente condivisa, l'utilizzo improprio, in quanto non coerente con le finalità della norma, ma ciò nonostante lecito, secondo cui un'impresa sfrutta i tecnicismi del sistema fiscale o le asimmetrie tra due o più sistemi fiscali allo scopo di ridurre il carico tributario complessivo sull'impresa o sul gruppo di imprese a livello consolidato. La pianificazione fiscale aggressiva può assumere una moltitudine di forme, tra cui le più note includono il caso delle doppie deduzioni (che si realizzano quando la stessa perdita viene dedotta sia nello Stato di origine che in quello di residenza) o quelle della doppia non imposizione (nel caso di specie il reddito non tassato nello Stato di origine è esente ex lege nello Stato di residenza). Pertanto, la pianificazione fiscale aggressiva è una delle preoccupazioni più sentite da parte delle istituzioni europee, in quanto comporta una perdita di gettito fiscale per gli Stati membri che, secondo uno studio del servizio ricerche del Parlamento Europeo del 2015, viene stimato in circa in almeno 50-70 miliardi di euro all'anno a livello consolidato UE. La propagazione dei fenomeni di elusione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva vengono altresì favorite dalla carenza di trasparenza e di controllo pubblico che, insieme a fenomeni di concorrenza fiscale dannosa, concedono ampi margini alle imprese multinazionali - contribuenti dotati di elevata capacità amministrativa - nella ideazione e creazione di apposite strutture societarie tese ad allontanare i profitti dai Paesi ad alta tassazione (dove sono originariamente generati) verso Paesi a bassa tassazione o a fiscalità privilegiata.

Secondo gli studi citati dalla Commissione Europea nella propria valutazione d'impatto, la pianificazione fiscale aggressiva può essere descritta esemplificando le sette strutture più comunemente utilizzate in ambito fiscale. Si tratta di strutture che si basano, per esempio: sul trasferimento del debito, sullo sfruttamento di disallineamenti da strumenti finanziari ibridi (debito/capitale), sulla localizzazione di beni immateriali e lo sfruttamento della proprietà intellettuale, sulla disciplina relativa ai prezzi di trasferimento relativi a beni e servizi commercializzati infragruppo dall'impresa. Secondo le stesse ricerche, il 70% del trasferimento dei profitti avviene attraverso i prezzi di trasferimento tra le diverse parti di un'azienda e la proprietà intellettuale situata in Paesi a bassa tassazione. In questo contesto, è importante distinguere la pianificazione fiscale aggressiva dalle misure fiscali potenzialmente dannose, altrettanto presenti nel panorama europeo, intese quali misure adottate dagli Stati membri e concesse ai soggetti non residenti al fine di offrire un trattamento fiscale più favorevole di quello generalmente garantito ai soggetti residenti.

In termini di conseguenze indirette, si deve prendere in considerazione, quale prima causa, il crescente allarme dell'opinione pubblica nei confronti dei fenomeni di sottrazione al pagamento delle imposte tramite evasione, elusione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva. La generalità dei contribuenti, stretti da sempre maggiori vincoli finanziari e, al contempo, dalla riduzione dei servizi pubblici per carenza di risorse, devono talvolta sostenere una parte sproporzionata dell'onere fiscale complessivo. Questa sproporzione tende a corrodere il rapporto di fiducia tra il cittadino e il sistema fiscale, fungendo da ulteriore incentivo a non rispettare le regole in materia. I più recenti rapporti citati dalla Commissione Europea mostrano crescenti tensioni sociali, insieme ad insoddisfazione e malcontento da parte della pubblica opinione verso le imprese multinazionali, ritenute responsabili di non contribuire in modo equo al finanziamento dei beni pubblici. Ancora, dai medesimi studi è riscontrabile un senso latente di iniquità tra le piccole imprese e le grandi imprese multinazionali nel trattamento riservato loro da parte delle Autorità nazionali. Secondo alcuni risultati di Eurobarometro, l'88% della popolazione della UE è favorevole a misure più severe contro l'elusione fiscale e i paradisi fiscali. L'opinione diffusa che le aziende non stiano pagando la loro giusta quota di tasse è alimentata dalla mancanza di trasparenza pubblica sulle questioni fiscali. Il sentimento negativo è esacerbato in particolare nei Paesi che hanno dovuto realizzare il consolidamento fiscale.

In stretta connessione, un secondo fattore da considerare è rappresentato nello squilibrio delle condizioni, in termini di disparità intersoggettiva reale e percepita, tra le imprese che concorrono sul mercato. Tale assunzione risulta particolarmente verificabile per le piccole e medie imprese, sia quotate che non quotate. Allo stesso tempo, come prima richiamato, va considerato che il livello di internazionalizzazione è altamente correlato alle dimensioni dell'impresa. Infatti, le imprese che non svolgono attività transfrontaliera spesso non hanno né i mezzi né le possibilità di sviluppare una strategia di pianificazione-ottimizzazione fiscale a livello internazionale. In termini complessivi, ne deriva una dinamica di distorsione della concorrenza. In concreto, secondo talune fonti menzionate nella valutazione d'impatto UE, un'impresa europea con attività transfrontaliere paga in media il 30% di tasse in meno rispetto a un'azienda attiva nello stesso Paese e nello stesso settore. La mancanza di trasparenza, consistente nella carenza di informazioni pubblicate da parte delle imprese alla stregua delle informazioni di bilancio, aggrava la situazione, poiché aumenta le sfide che gli Stati membri devono affrontare per ristabilire condizioni generalizzate di parità di base.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

**Come obiettivo generale**, il decreto CBCR punta al miglioramento della trasparenza delle informazioni sul mercato delle imprese multinazionali e favore dell'intera collettività dei fruitori ed investitori. In linea con le valutazioni preliminari formulate dalla Commissione Europea, risulta evidente che la divulgazione pubblica delle informazioni fiscali e aziendali, congiuntamente all'applicazione di eventuali sanzioni in caso di omessa o errata rendicontazione, è considerata uno strumento legislativo fondamentale nel quadro di un ventaglio articolato di misure normative volte ad arginare il fenomeno dell'elusione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva tramite la pubblicazione di idonei elementi segnaletici, anche laddove questi ultimi non corrispondano necessariamente a condotte fraudolente.

Come accennato, un mercato unico necessita di un sistema di tassazione delle imprese equo, efficiente e favorevole alla crescita, basato sul principio secondo cui le imprese devono, in linea di principio, pagare le imposte nel paese in cui realizzano gli utili. Tuttavia, la pianificazione fiscale aggressiva mette a repentaglio questo principio cardine del sistema fiscale e, di conseguenza, produce nondimeno effetti negativi sulle risorse di finanza pubblica. Nella direzione di garantire la tutela delle regole di mercato, nel quadro di limitare le restrizioni alla libera concorrenza tra soggetti economici, la presenza di operatori di mercato gravati in modo esponenzialmente minore del carico tributario a seguito di una pianificazione fiscale aggressiva, comporta per i restanti operatori uno svantaggio competitivo rispetto alle imprese che utilizzano tali pratiche. In particolare, le imprese di medie e piccole dimensioni risentono maggiormente degli effetti negativi prodotti da questo fenomeno.

La direttiva CBCR è stata adottata a seguito di lungo e discusso iter approvativo. La normativa di recepimento

costituisce l'impegno formale delle istituzioni nazionali, in armonia con quanto concordato in sede europea, nel segno di fornire una risposta puntuale all'emergente sentimento di sfiducia dei cittadini verso la tassazione dei grandi attori multinazionali, anche a seguito di alcuni casi che hanno assunto ampia notorietà nel contesto internazionale (Panama Papers, Pandora Papers, Swiss Leaks, etc.) e in quello europeo (LuxLeaks, etc.) e che hanno ridotto ulteriormente gli spazi di ambiguità sul tema. In questo contesto, la normativa CBCR intende colmare il parziale vuoto informativo e, parimenti, mira ad aumentare la consapevolezza degli operatori del mercato e della società civile sul contributo delle imprese multinazionali all'economia della giurisdizione in cui sono stabilite.

**Entrando più nello specifico**, tramite l'estensione delle informazioni fiscali paese per paese, il CBCR intende porre un argine ai fenomeni anzidetti tramite il miglioramento del controllo pubblico. Il risultato è perseguibile tramite l'ampliamento delle informazioni fiscali accessibili al pubblico, compresi gli azionisti.

La società multinazionali e gli Stati membri potranno così: i) allineare geograficamente le imposte sul reddito delle società pagate dalle imprese multinazionali in rapporto agli utili effettivamente realizzati, conseguentemente le imprese dovrebbero pagare le tasse dove sostanzialmente realizzano i profitti; ii) aumentare la responsabilità percepita dalle imprese allo scopo di contribuire al benessere locale pagando le imposte dovute senza elusioni, e quindi diffondere pratiche fiscali responsabili come parte della responsabilità sociale delle imprese; iii) attraverso un dibattito allargato ed informato, contribuire a porre rimedio alla mancanza di condizioni di parità tra le imprese nella UE derivante dal vantaggio comparativo in capo alle multinazionali di poter sfruttare i regimi fiscali a fini di pianificazione fiscale, basandosi su una combinazione potenzialmente dannosa di tali regimi.

## 2.2 Indicatori e valori di riferimento

In questo contesto, si osserva che gli studi preliminari condotti dalla Commissione Europea nella valutazione d'impatto, non offrono espliciti riferimenti ad indicatori per la valutazione della disciplina CBCR. Ciò nonostante, è ragionevole ritenere che i principali indicatori di una comunicazione a rilevanza pubblica non possano che partire dall'analisi intertemporale (quale confronto tra i valori di diversi esercizi finanziari oggetto di reportistica) delle informazioni richieste dalla comunicazione in questione, oltre all'analisi qualitativa e descrittiva della dinamica temporale del numero e tipologia di soggetti rientranti nell'alveo di applicazione della comunicazione.

A questo riguardo, si ricorda che i soggetti investiti dalla normativa sono esclusivamente le imprese e i gruppi societari multinazionali con sede legale o centro amministrativo in uno degli Stati membri e con un fatturato netto consolidato mondiale superiore a 750 milioni di EUR, in linea con l'ambito di applicazione delle iniziative dell'OCSE in materia di trasparenza fiscale. Per identificare correttamente l'ambito applicativo, è necessario riferire alla soglia dimensionale che prende in considerazione i ricavi consolidati alla data di chiusura del loro bilancio di ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, come risultanti dal loro bilancio consolidato. I soggetti su cui gravano gli obblighi normativi dovranno pertanto redigere, pubblicare e mettere a disposizione una comunicazione delle principali informazioni sull'imposta sul reddito relativa al più recente esercizio sociale e periodo d'imposta dell'impresa. Per esclusione, le piccole e medie imprese non rientrano nel campo di applicazione della disciplina. Nel caso di imprese multinazionali aventi sede in un paese terzo rispetto all'Unione Europea, in generale l'obbligo ricadrà invece sulle imprese figlie o sulle succursali stabilite nel mercato unico.

Rivolgendo l'attenzione alle informazioni contenute nella comunicazione CBCR, la disciplina stabilisce che le imprese multinazionali rendano pubbliche le imposte sul reddito pagate e altre informazioni di natura fiscale e aziendale. Nello specifico, saranno oggetto della comunicazione, da pubblicarsi sul registro delle imprese e sul sito web dell'impresa secondo il criterio di residenza/stabilimento:

- i dati della capogruppo o dell'impresa autonoma, l'esercizio in questione, la valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione e, se del caso, un elenco di tutte le imprese figlie consolidate nel bilancio dell'impresa capogruppo, per l'esercizio pertinente, stabilite nell'Unione o nelle giurisdizioni fiscali anche non cooperative;

- una breve descrizione della natura delle loro attività;
- il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;
- i ricavi che sono calcolati come segue: la somma dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, altri proventi di gestione, proventi da partecipazioni, esclusi i dividendi ricevuti da imprese partecipate, proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, altri interessi e proventi assimilati; oppure i proventi quali definiti dal quadro di informativa finanziaria, sulla base dei quali sono preparati i bilanci esclusi le rettifiche di valore e i dividendi ricevuti dalle imprese partecipate;
- l'importo dell'utile o della perdita al lordo dell'imposta sul reddito;
- l'importo dell'imposta sul reddito maturata nel corso del pertinente esercizio, che si calcola come l'importo attuale delle imposte riconosciuto su utili e perdite imponibili dell'esercizio da imprese e succursali nella pertinente giurisdizione fiscale;
- l'importo dell'imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa, che si calcola come l'importo dell'imposta sul reddito versata nel corso del pertinente esercizio da imprese o succursali nella pertinente giurisdizione fiscale;
- l'importo degli utili non distribuiti al termine del pertinente esercizio.

Le informazioni sopra elencate rappresentano pertanto la base dati per ogni eventuale costruzione di indicatori segnaletici di fenomeni di elusione fiscale o pianificazione fiscale aggressiva, oltre ad informare (parzialmente) la generalità degli interessati sul contributo dell'impresa stessa al gettito di finanza pubblica del Paese di riferimento.

Un ulteriore ambito di misurazione dovrebbe riguardare altresì l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto della comunicazione nel mercato unico. Inoltre, un'analisi accurata attraverso la definizione di indicatori puntuali sarebbe opportuna per stimare gli impatti attesi su: i rischi o meno di doppia imposizione, l'eventuale materializzazione di controversie fiscali, i potenziali effetti nei rapporti con le giurisdizioni dei Paesi terzi, la dinamica relativamente ai costi della disciplina e, infine, la portata complessiva della comunicazione CBCR.

Infine, sembra appropriato menzionare che la disciplina prevede, quali elementi caratterizzanti, specifiche disposizioni necessarie all'attuazione dei disposti normativi, con riguardo principalmente alla responsabilità degli amministratori e al relativo regime sanzionatorio in caso di omissioni, oltre all'obbligo, in capo al soggetto che effettua la revisione legale, di accertare la sussistenza dell'obbligo di rendicontazione e l'avvenuta predisposizione e pubblicazione della relazione CBCR. Tali aspetti possono rientrare nella valutazione prospettica e nella misurazione dell'efficacia e dell'efficienza della normativa.

### **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

Le opzioni politiche a disposizione del legislatore, secondo l'analisi svolta dal legislatore europeo per la redazione della proposta normativa CBCBR, sono state identificate nelle seguenti.

#### **Opzione 1 – Scenario base**

La rendicontazione paese per paese alle autorità fiscali è obbligatoria per le multinazionali di grandi dimensioni nella UE, in linea con il progetto OCSE BEPS azione 13. Sul versante della normativa europea di natura fiscale, il pacchetto antielusione ATAP adottato dalla Commissione del 2016 ha fornito il quadro necessario che ha permesso agli Stati membri di attuare i requisiti dell'OCSE nel modo più coerente. In definitiva, ciò guiderà il

quadro generale della documentazione sui prezzi di trasferimento (transfer pricing documentation), di cui la comunicazione CBCR è una componente chiave.

### **Opzione 2 - Comunicazione pubblica CBCR sulle operazioni delle controllate UE**

In questo scenario, la società madre di un gruppo multinazionale, nella misura in cui è stabilita nella UE, dove pubblicare, paese per paese, informazioni di natura fiscale sulle operazioni delle proprie controllate. Allo stesso modo, la rendicontazione dovrebbe essere effettuata da qualsiasi società madre intermedia stabilita nella UE e controllata in ultima analisi da un gruppo multinazionale extra-UE.

Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi, qualsiasi impresa stabilita nella UE potrebbe essere esentata da tale obbligo qualora una società controllante intermedia o capogruppo includa le proprie informazioni in una relazione consolidata. Affinché le controllate o le filiali di multinazionali non UE possano rientrare nell'ambito di un'eventuale iniziativa della UE, l'ambito definito dovrebbe essere preferibilmente fissato con riferimento al fatturato determinato a livello delle società capogruppo, garantendo così che le controllate e le filiali delle multinazionali extra-UE di qualsiasi dimensione abbiano, in primo luogo, l'obbligo di rendicontazione.

Sono previste due sub-opzioni:

*Opzione 2A: CBCR pubblico sulle operazioni delle controllate UE disaggregate per Stato membro e aggregate per le operazioni extra-UE*

Le multinazionali della UE dovrebbero rendere pubblica la ripartizione delle informazioni fiscali paese per paese. Le informazioni sarebbero dettagliate paese per paese per quanto riguarda le operazioni effettuate negli Stati membri e aggregate per quanto riguarda le attività extra-UE. Per aggregato si intende che per ciascuna voce (importo delle imposte, fatturato, numero di dipendenti, etc.), la multinazionale dovrebbe sommare i dati relativi alle sue operazioni in ciascun paese terzo, pubblicando così un unico importo aggregato per voce relativa ai suoi paesi extra-UE.

*Opzione 2B: CBCR pubblico sulle operazioni delle controllate UE suddivise per Stato membro e Paese terzo*

L'opzione richiede ai gruppi multinazionali della UE di divulgare pubblicamente le informazioni relative alle imposte paese per paese per tutte le loro operazioni.

### **Opzione 3 - CBCR pubblico sulle operazioni a livello mondiale**

In questo scenario, la comunicazione CBCR verrebbe pubblicata dalla società madre di un gruppo multinazionale della UE, nella misura in cui tale società madre sia stabilita nella UE. La capogruppo extra-UE di un gruppo multinazionale vedrebbe ricadere sulle sue controllate o filiali nella UE l'obbligo di pubblicare la comunicazione CBCR della capogruppo. In entrambi i casi, l'obbligo sorgerebbe nel caso in cui il fatturato della controllante superi i 750 milioni di euro. Ciò coprirebbe, secondo le stime, almeno 6.500 gruppi multinazionali che rappresentano oltre il 90% del fatturato globale delle multinazionali (UE ed extra-UE). Si stima inoltre che circa il 10% delle grandi multinazionali a livello mondiale non hanno società controllate nella UE. Ciò non preclude, tuttavia, che alcuni di questi possano operare attraverso filiali nella UE, e l'opzione 3 cercherebbe di ricomprendere anche queste casistiche al fine di evitare gli aggiramenti della norma.

L'opzione imporrebbe alle controllate/filiali nella UE di una multinazionale extra-UE l'obbligo di pubblicare il CBCR consolidato della loro società capogruppo. Si potrebbero progettare alcuni meccanismi per mitigare o evitare l'inutile duplicazione dei requisiti. Ad esempio, la problematica delle filiali tende ad essere concreta solo nei casi in cui una multinazionale extra-UE opererebbe esclusivamente attraverso filiali nella UE. Al fine di evitare oneri eccessivi, pur rimanendo efficaci, l'opzione prevede che solo le entità UE di medie e grandi dimensioni (controllate e filiali) di un gruppo multinazionale extra-UE conservino l'obbligo di cui sopra.

L'applicazione dell'Opzione 3 alle multinazionali extra-UE sarebbe senza dubbio più impegnativa rispetto all'obbligo per le sole multinazionali stabilite nella UE.

Anche in questo caso, l'analisi prevede due sub-opzioni:

*Opzione 3A: comunicazione CBCR pubblica sulle operazioni mondiali disaggregate per Stato membro della UE e aggregate per le operazioni extra-UE*

Questo scenario richiede a tutti i gruppi multinazionali capogruppo di grandi dimensioni con una controllata/filiale di medie o grandi dimensioni nella UE di rendere pubbliche, paese per paese, informazioni di natura fiscale sulle loro operazioni nella UE. Queste informazioni verrebbero aggregate in paesi terzi.

*Opzione 3B: comunicazione CBCR pubblica sulle operazioni a livello mondiale suddivise per Stato membro e Paese terzo*

Richiede che tutti i gruppi multinazionali capogruppo di grandi dimensioni con una controllata/filiale di medie o grandi dimensioni nella UE divulghino informazioni di natura fiscale paese per paese su tutte le loro operazioni (senza aggregazione).

### **Confronto tra opzioni politiche e criteri di efficacia ed efficienza**

#### **Opzione 1: nessun cambio di politica**

*Valutare l'efficacia e l'efficienza dell'Opzione 2A*

Questa opzione aumenta senza dubbio il livello di informazioni rese pubbliche dalle imprese. L'impatto della rendicontazione pubblica sull'obiettivo "le imprese dovrebbero pagare le imposte dove realizzano i profitti" è incerto, ma potrebbe fornire incentivi aggiuntivi rispetto all'iniziativa BEPS (scenario di base) secondo cui la comunicazione CBCR verrebbe fornita solo alle autorità fiscali e aumenterebbe anche il senso di responsabilità sociale delle imprese (CSR) in termini di pratiche fiscali. L'impatto in termini di sana concorrenza fiscale sarebbe leggermente positivo in quanto il pubblico avrebbe accesso alle informazioni dei gruppi multinazionali della UE sulle loro operazioni nella UE e ciò potrebbe innescare un dibattito pubblico ed esercitare pressioni a favore di una concorrenza fiscale più equa. L'applicazione dell'Opzione 2A alle grandi multinazionali comporterebbe un costo stimato a 100.000 euro per ogni ulteriore multinazionale. Nel complesso, l'efficienza dell'opzione 2A(a) è quindi negativa dato che i benefici in termini di efficacia non sembrano essere commisurati all'imposizione di tali oneri aggiuntivi sulle grandi imprese. L'efficienza di questa misura è al contrario leggermente positiva per l'opzione 2A(b), in quanto un campo di applicazione più ristretto eviterebbe tali avvertenze, garantendo tuttavia un livello equo di informazioni su una percentuale abbastanza elevata di operazioni controllate dalla UE.

*Valutare l'efficacia e l'efficienza dell'Opzione 2B*

L'opzione 2B produce teoricamente un impatto positivo in termini di trasparenza dell'imposta sulle società poiché aumenterebbe le informazioni rese pubbliche dalle società. Come per l'opzione 2A, si prevede – ma non sono del tutto noti gli effetti – se la misura incentivi le aziende ad allineare geograficamente i profitti, questa volta con una copertura geografica più ampia. Si prevede che l'effetto dell'opzione 2B sarà positivo per le imprese per quanto riguarda l'obiettivo "aumentare la responsabilità d'impresa per contribuire al welfare attraverso la contribuzione fiscale" poiché il senso di responsabilità delle imprese verrebbe ulteriormente promosso con una rendicontazione che includa le operazioni nei paesi terzi. Per quanto riguarda l'obiettivo "una più sana concorrenza fiscale nella UE attraverso un dibattito democratico", la sua efficacia sarebbe simile a quella dell'opzione 2A. Si presuppone tuttavia che l'efficienza di tale opzione sia negativa nel caso della subopzione 2B(b) a causa dei rischi in termini di parità di condizioni, competitività per le imprese della UE, conflitti fiscali e doppia imposizione, soprattutto nei paesi terzi che non fanno parte dello schema BEPS. Tuttavia, ciò verrebbe mitigato se fossero richieste solo le informazioni essenziali (imposta sul reddito maturata/pagata). Questi impatti negativi sarebbero più diffusi con l'opzione 2B(a), causando quindi ulteriori oneri amministrativi per le società non coperte dal sistema BEPS.

### *Valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'Opzione 3A*

L'opzione 3A può avere un'efficacia positiva in termini di trasparenza dell'imposta sulle società poiché la maggior parte delle grandi multinazionali dovrebbero comunicare informazioni fiscali sulle operazioni della UE. Analogamente all'opzione 2, l'impatto sull'obiettivo "le imprese dovrebbero pagare le imposte dove realizzano effettivamente i profitti" è incerto ma si presume positivo. Se le informazioni sull'importo delle imposte pagate fossero disponibili al pubblico, ciò avrebbe un impatto positivo in termini di coerenza con la comunicazione sulla CSR aziendale. Per quanto riguarda l'obiettivo "una più sana concorrenza fiscale nella UE attraverso un dibattito democratico", l'efficacia dell'opzione 3 è valutata positivamente in quanto tutti i grandi gruppi multinazionali operanti in Europa dovrebbero pubblicare un CBCR sulle loro attività nell'UE. Ciò potrebbe innescare un dibattito democratico e favorire una concorrenza fiscale più equa. Si presuppone che l'efficienza dell'opzione 3A sia positiva data l'efficacia positiva e l'assenza di rischi importanti.

### *Valutare l'efficacia e l'efficienza dell'Opzione 3B*

L'opzione 3B potrebbe conseguire un'efficacia fortemente positiva in termini di trasparenza dell'imposta sulle società poiché tutte le multinazionali di grandi dimensioni che operano nella UE dovrebbero pubblicare una CBCR su tutte le loro operazioni. Si ritiene che l'efficacia di questa opzione sugli obiettivi sopra menzionati sia simile a quella dell'opzione 3A. In effetti, una CBCR pubblica come quella prevista nell'Opzione 3B favorirebbe il dibattito democratico nella UE che potrebbe consentire una concorrenza fiscale più equa nella UE allo stesso modo dell'Opzione A (hanno la stessa copertura quando si tratta di rendicontazione paese per paese all'interno l'Unione Europea). Inoltre, questa opzione potrebbe diffondere positivamente la comunicazione e le pratiche responsabili in materia fiscale come parte della responsabilità sociale delle imprese. Nel complesso, si presume che l'efficienza dell'opzione 3B sia leggermente positiva, poiché gli impatti sociali positivi sono fortemente controbilanciati da rischi significativi in termini di doppia imposizione/conflicti fiscali per le multinazionali e potenziali svantaggi in relazione ai partner di paesi terzi. Il saldo di questa valutazione complessivamente leggermente positiva rimarrebbe anche con una minore divulgazione, poiché i rischi associati a una ridotta trasparenza sarebbero inferiori.

### **Sintesi dell'opzione aggregata preferita.**

Sebbene possa essere utile perseguire l'Opzione 3B (che richiede a tutte le multinazionali di divulgare pubblicamente le informazioni riguardanti le operazioni svolte sia all'interno che all'esterno della UE) in termini di consapevolezza/impatto sociale che può comportare, questa proposta corre il rischio di sottoporre le imprese a maggiori oneri di doppia/multipla imposizione. Inoltre, la pubblicazione di informazioni approfondite potrebbe discostarsi notevolmente dalle aspettative dei principali paesi terzi partner dell'Europa. Richiedere alle imprese europee che operano nella UE di fornire una ripartizione pubblica delle informazioni relative alla tassazione (opzione 2A) raggiungerebbe gli scopi e gli obiettivi con una certa efficacia, ma si concentrerebbe solo sulle multinazionali della UE e creerebbe così condizioni di concorrenza non livellate.

L'opzione più auspicata sarebbe quella di richiedere alle imprese della UE e dei Paesi terzi che operano nella UE di conformarsi alla CBCR pubblica. **Pertanto, l'Opzione 3A è l'opzione preferita.** Quest'ultima, secondo le analisi considerate, promuoverebbe condizioni di maggiore parità tra tutte le imprese multinazionali – della UE e globali – operanti nello Spazio economico europeo (SEE), basandosi su un sottoinsieme di informazioni che devono essere fornite alle autorità fiscali (da BEPS 13 e modifiche proposte dalla Commissione alla direttiva sulla cooperazione amministrativa del 27 gennaio 2016).

L'opzione 3A, che prevede nel proprio perimetro applicativo solo le informazioni fiscali essenziali, sembra porre i requisiti richiesti della UE su un piano ragionevolmente confrontabile con quello degli standard statunitensi, con alcune marginali differenze. La comunicazione CBCR preparata dalle multinazionali della UE includerebbe, in prima battuta, la ripartizione geografica del fatturato, il numero di dipendenti, l'utile prima delle imposte, le imposte correnti e le imposte pagate. A titolo di confronto, secondo gli standard statunitensi, l'analisi geografica fornita dagli emittenti si concentra sul fatturato, sulle imposte correnti e sulle imposte differite. Dal punto di vista operativo, l'obiettivo prospettico prevede che in futuro qualsiasi gruppo multinazionale di grandi dimensioni operante sui mercati della UE sia tenuto a presentare annualmente un

reporting paese per paese presso almeno un registro delle imprese nella UE e lo pubblichi anche sul proprio sito web. La relazione dovrebbe comprendere informazioni relative all'imposta sul reddito delle società (numero di dipendenti, fatturato netto, utile prima delle imposte, imposte sul reddito correnti maturate, imposte sul reddito pagate) sulle operazioni di un gruppo multinazionale consolidato a livello della società capogruppo. Ciascuna informazione comunicata dovrebbe essere disaggregata per Stato membro e aggregata per quanto riguarda le operazioni nei Paesi terzi. Si prevede che ciascuna multinazionale abbia le informazioni già a portata di mano sulla base del CBCR presentato alle autorità fiscali a seguito del piano G20/OCSE. Questo requisito non si applicherebbe agli enti creditizi e alle imprese di investimento della UE, che continuerebbero a pubblicare le rispettive CBCR specifiche ai sensi della CRD4.

Durante la valutazione d'impatto della Commissione Europea sulla proposta legislativa, l'istituzione europea ha confrontato le ipotesi di adozione di una raccomandazione, una direttiva o un regolamento. L'analisi è terminata con la decisione di optare per l'adozione di una direttiva in quanto la stessa consentirebbe a ciascuno Stato membro di elaborare le proprie leggi in modo più flessibile con riferimento alle modalità di soddisfacimento gli obblighi di segnalazione. Al contempo, ciò favorirebbe il dibattito sull'imposta sul reddito delle società nella direzione di una concorrenza fiscale più equa in ciascuno Stato membro, nel rispetto degli obiettivi prefissati.

#### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

##### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

###### Impatti economici generali

Secondo la valutazione d'impatto svolta dalla Commissione, nel 2014 la Commissione riferì che la comunicazione CBCR non genera impatti negativi a livello economico, in particolare sulla competitività, sugli investimenti, sulla disponibilità di credito o sulla stabilità del sistema finanziario. Potrebbe invece produrre un leggero impatto positivo grazie alla riduzione del costo del capitale.

Allargando l'orizzonte di analisi, si rileva che un approccio europeo alla disciplina della comunicazione pubblica CBCR può garantire una maggiore trasparenza sulle questioni legate all'imposta sulle società, consentendo al controllore pubblico di svolgere un ruolo più incisivo nel monitoraggio e nella supervisione delle pratiche fiscali delle società. Parimenti, potrebbe generare maggiore consapevolezza e indurre un cambio di comportamento da parte delle imprese in questi settori, oltre ai miglioramenti nel rispetto delle leggi fiscali. Inoltre, la percezione da parte delle aziende del proprio impegno nei confronti della responsabilità sociale delle imprese (CSR) potrebbe trarne beneficio.

Come già ricordato in precedenza, garantire l'accesso pubblico alla CBCR servirà ad alimentare il dibattito pubblico e a rafforzare il processo di elaborazione verso questi temi da parte del mondo dell'informazione, del terzo settore e della cittadinanza nel suo complesso, così rispondendo ad una pressante e crescente richiesta di trasparenza. Oltre a fornire alla società informazioni per effettuare la propria analisi del comportamento aziendale, la CBCR pubblica consentirà ai principali organi legislativi e governativi di impegnarsi in un dibattito più approfondito ed informato sulle questioni fiscali.

###### Impatto sulla crescita e sull'occupazione

Per quanto riguarda l'impatto di una maggiore trasparenza dell'imposta sulle società sulla crescita della produttività, l'analisi si basa sul presupposto che un'ulteriore trasparenza fiscale produrrà un aumento, in buona sostanza, il gettito fiscale sul reddito delle società. Se così fosse, l'impatto complessivo sulla crescita della produttività dipenderebbe dall'utilizzo delle entrate aggiuntive. Se le entrate fiscali aggiuntive venissero utilizzate per garantire e potenzialmente aumentare la fornitura di infrastrutture pubbliche e/o l'adozione di politiche pubbliche e istituzioni che aumentano la produttività del capitale, ciò dovrebbe avere un impatto positivo sulla crescita e sull'occupazione. In alternativa, secondo lo studio preliminare della Commissione Europea, gli Stati membri che si trovano ad affrontare un aumento delle entrate derivanti dall'imposta sul

reddito delle società potrebbero applicare un approccio di aggiustamento fiscale dove la pressione fiscale sul lavoro viene ridotta in modo neutrale rispetto alle entrate.

Inoltre, sulla base dei risultati della letteratura economica e di finanza aziendale, l'impatto di una maggiore trasparenza sul comportamento delle imprese sembra dipendere in larga misura dai rapporti di potere tra il management dell'impresa e i suoi azionisti, e più precisamente dalla struttura azionaria. In linea di principio, si presume che il potere contrattuale degli azionisti nei confronti del management dell'impresa aumenti con una maggiore trasparenza pubblica. Tuttavia, secondo altre valutazioni, l'impatto sul comportamento aziendale di una tale riduzione dell'asimmetria informativa tra management e azionisti produrrebbe risultati incerti sulla crescita.

### Impatti sociali ed ambientali

Gli studi menzionati dalle analisi della Commissione Europea sul basso livello di tasse pagate dalle multinazionali hanno portato la società civile a ritenere che la divulgazione delle informazioni fiscali potrebbe essere l'unica soluzione per mantenere la fiducia del pubblico nell'efficienza e nell'equità del sistema fiscale. Per questi motivi, le ONG e i media, i cittadini e alcuni investitori hanno sostenuto che la comunicazione CBCR pubblica sia più che mai necessaria. Sostengono che la divulgazione pubblica fornirebbe una descrizione più accurata del contributo di un'azienda alla società in cui opera, consentendo alle parti interessate di prendere decisioni economiche meglio informate. Sostengono inoltre che una CBCR pubblica contribuirebbe a mantenere la fiducia del pubblico nel sistema di riscossione delle imposte e nelle autorità fiscali.

In primo luogo, secondo alcune posizioni espresse dalle consultazioni pervenute alla Commissione Europea durante la preparazione della proposta, è possibile che una comunicazione pubblica CBCR possa avere effetti deterrenti su determinate pratiche di corruzione. È inoltre importante ricordare che la CBCR si concentra sul ristretto ambito dell'imposta sul reddito delle società, mentre le pratiche di corruzione potrebbero essere molto più ampie. Allo stesso modo, una CBCR può essere utilizzata per identificare le giurisdizioni offshore in cui opera una multinazionale, ed essere quindi di aiuto nel contrasto ad illeciti finanziari, ad esempio per fornire elementi segnaletici o indicativi di fenomeni di riciclaggio di denaro, in combinazione con indagini adeguate. Nel complesso, etichettare la CBCR pubblica come uno strumento anticorruzione funzionale e autonomo potrebbe essere un passo eccessivo, così come con riferimento agli illeciti finanziari ed in particolare il riciclaggio.

In secondo luogo, la rendicontazione obbligatoria CBCR sulle informazioni fiscali e aziendali potrebbe essere vista come un elemento importante a sostegno della responsabilità aziendale delle imprese. In effetti, il contributo che le imprese apportano sotto forma di tassazione è sempre più visto come parte della loro responsabilità sociale d'impresa, basti pensare alla crescente attenzione rivolta da istituzioni europee e nazionali per gli aspetti ambientali e climatici. Il perseguimento di una strategia di conversione industriale verso un'economia più sostenibile prevede infatti un massiccio investimento pubblico e privato verso gli obiettivi di neutralità climatica e, in generale, di sostenibilità ambientale ed energetica.

### **4.2 Monitoraggio degli impatti**

L'articolo 48-*nonies* della Direttiva CBCR (denominato "Clausola di revisione") prevede che entro il 22 giugno 2027 la Commissione sia tenuta a presentare una relazione sulla conformità agli obblighi della comunicazione CBCR e sull'impatto degli stessi. Tenendo conto dello stato di evoluzione nella prassi internazionale a livello OCSE, la relazione dovrà esplicitare i livelli di trasparenza conseguiti nel quadro degli obiettivi volti a garantire un contesto concorrenziale per le imprese. Inoltre, tale relazione è obbligata ad esaminare e valutare con particolare attenzione l'opportunità di estendere l'obbligo di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito CBCR alle altre imprese e gruppi di grande dimensione in linea le crescenti previsioni di trasparenza dettate dalla Direttiva contabile. In questo modo, il contenuto della comunicazione delle informazioni CBCR potrebbe gradualmente estendersi al fine di includere un set di informazioni più ampio e dettagliato. In aggiunta, la Commissione è tenuta a valutare l'impatto sull'efficacia derivante dalla presentazione delle informazioni fiscali in modo aggregato per le giurisdizioni fiscali di paesi terzi.

Secondo i principi contenuti nella valutazione d'impatto UE, la Commissione Europea monitorerà l'attuazione della disciplina CBCR in collaborazione con gli Stati membri. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le informazioni pertinenti dovrebbero essere raccolte principalmente dagli Stati membri, eventualmente con l'assistenza del comitato europeo competente specificamente sulla disciplina imposta dalla direttiva contabile. Sarà effettuata una valutazione per stabilire se la comunicazione CBCR sulle informazioni sull'imposta sul reddito fornisca risultati adeguati e proporzionati, tenendo conto della necessità di garantire un livello sufficiente di trasparenza in rapporto alla necessità di un ambiente competitivo per le imprese. La valutazione contenuta nella clausola di revisione dovrebbe esaminare altresì l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto della comunicazione nel mercato unico. La valutazione dovrebbe tenere in considerazione la misura in cui gli obiettivi previsti sono stati raggiunti, in prima istanza il miglioramento del controllo pubblico e misurare, se possibile, gli impatti attesi su: la competitività delle imprese, i rischi o meno di doppia imposizione, l'eventuale materializzazione di controversie fiscali, i potenziali effetti nei rapporti con le giurisdizioni dei Paesi terzi e, infine, i costi della disciplina. La valutazione dovrebbe altresì considerare gli sviluppi multilaterali internazionali nel periodo intermedio e considerare la portata complessiva della disciplina CBCR.

### **Esempi di indicatori di monitoraggio**

Si rimanda al capitolo 2.2 sopra, in cui vengono descritti in sintesi gli indicatori potenzialmente utilizzabili per una misurazione e un monitoraggio degli effetti della normativa CBCR. Tali indicatori possono trovare applicazione concreta con riferimento alla futura valutazione sugli impatti dei primi anni di applicazione della disciplina e la cui finalizzazione è prevista per l'anno 2027. Tale valutazione a cui si fa riferimento è quella disposta dalla clausola di revisione della Direttiva CBCR, la quale prevede un lavoro di esame congiunto della Commissione Europea con gli Stati membri.

## **4.3 Impatti specifici**

### **A. Impatto sulle PMI**

Come premesso nelle considerazioni iniziali e nell'analisi degli impatti complessivi della disciplina, la normativa CBCR non prevede che le PMI ricadano nel perimetro applicativo degli obblighi di comunicazione. La norma è infatti diretta alle sole imprese multinazionali di grandi dimensioni. In chiave prospettiva, va considerato che a seguito della revisione della disciplina prevista per il 2027, potrebbero verificarsi astrattamente possibili estensioni dell'ambito applicativo ricomprendendo anche le imprese di minori dimensioni.

### **B. Effetti sulla concorrenza**

Come già richiamato al punto sopra, la disciplina CBCR, garantendo una maggiore trasparenza informativa per i grandi soggetti multinazionali operanti nel mercato unico, produce indirettamente effetti positivi sul grado di concorrenzialità del mercato. La normativa di recepimento punta infatti a valorizzare quello che potrebbe essere definito come un aspetto di tipo "reputazionale", ovvero rendere pubblica una eventuale "pianificazione fiscale aggressiva", consistente nella creazione di una struttura societaria ed un collocamento delle sedi sul piano internazionali secondo uno schema atto a sfruttare i benefici o privilegi fiscali concessi da talune giurisdizioni. Infatti, in queste giurisdizioni le imprese tendono ad allocare maggiori quote di ricavi in modo artificioso pur in assenza di un'attività effettivamente esercitata dall'impresa in quel paese.

### **C. Oneri informativi**

La disciplina CBCR, obbligando le grandi imprese ad una nuova reportistica di natura fiscale e finanziaria, non apporta un aggravio sensibile dei costi amministrativi necessari alla produzione e fruizione del modello di comunicazione (template) e del formato elettronico prestabilito (IT format) per la trasmissione delle informazioni sulle imposte sul reddito nella suddivisione paese per paese.

Occorre infatti rimarcare che le informazioni oggetto di divulgativa sono (i) già in possesso delle imprese interessate e (ii) già pubbliche in quanto disseminate in documentazione/informativa prodotta per altre finalità ma disseminata in molteplici atti. I costi di aggregazione, compilazione e pubblicazione possono essere ritenuti trascurabili, in particolare in considerazione della rilevante dimensione e delle disponibilità dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione tra i quali – si ritiene opportuno evidenziare nuovamente – non rientrano le PMI.

#### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'intervento normativo in esame non prevede l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

Le scelte regolatorie contenute nella disciplina CBCR partono dalle considerazioni contenute nel capitolo 3 sopra. La direttiva CBCR lascia taluni spazi applicativi nell'ambito del recepimento a cura degli Stati membri e definisce il contenuto principale dell'ambito applicativo della norma, sia con riferimento ai soggetti destinatari che con riguardo alle informazioni fiscali e aziendali da indicare nell'informativa pubblica.

Il decreto di recepimento CBCR prevede la trasfusione delle disposizioni legislative della direttiva all'interno del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 relativo ai bilanci di esercizio e ai bilanci consolidati, ovvero sia lo strumento che recepisce in generale le modifiche alla Direttiva contabile, inserendo appositamente il nuovo "Capo I-bis Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali – attuazione del Capo 10-bis della Direttiva 2013/34/UE".

Per completezza informativa, si ricorda che l'articolo 48-quater comma 6 della Direttiva CBCR concede un'opzione in capo agli Stati membri che si esplicita in una possibile temporanea omissione di una o più informazioni tra quelle obbligatorie e previste dall'ambito oggettivo della comunicazione CBCR, qualora la loro comunicazione possa arrecare grave pregiudizio alla posizione commerciale delle imprese, fatte salve le giurisdizioni non cooperative (ai sensi della legislazione europea) per le quali la deroga non viene ammessa. Come si evince facilmente dalla lettura del testo, si tratta, in assenza di eventuali ulteriori specificazioni e osservazioni di merito, della concessione di una deroga molto ampia che teoricamente potrebbe neutralizzare quasi integralmente la funzione dichiarativa e pubblicitaria della comunicazione CBCR in esame.

### **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **5.1 Attuazione**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono: il Ministero dell'economia e delle finanze, i soggetti che applicano le disposizioni contenute nella disciplina regolamentare europea e le Autorità nazionali ed europee che li vigilano.

#### **5.2 Monitoraggio**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze monitorerà gli effetti prodotti dall'intervento legislativo di recepimento. Saranno utilizzati tutti gli strumenti e gli indicatori brevemente descritti e ipotizzati nei capitoli 2.2 sopra e, complessivamente, è ragionevole pensare che l'attività di monitoraggio prenderà in considerazione ogni eventuale evoluzione della materia al fine di compiere un'indagine esaustiva degli impatti e dei risultati prodotti dall'obbligo di comunicazione CBCR su tutti i soggetti coinvolti, nazionali ed europei.

### **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

Lo schema di decreto legislativo, contenente le modifiche apportate dalla Direttiva CBCR nel testo del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 relativo ai bilanci di esercizio e ai bilanci consolidati, è stato elaborato previo confronto a livello tecnico con i competenti uffici del MEF Dipartimento delle Finanze, OIC, Banca d'Italia e Consob. Allo stato attuale, considerate le caratteristiche della disciplina e le tempistiche a nostra disposizione, non è prevista una consultazione pubblica sullo schema di decreto CBCR.

#### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

L'AIR è stata redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione V – Uff. V - sulla base degli elementi informativi al momento disponibili.

Si allega l'*impact assessment* della Commissione europea, che costituisce parte integrante della presente AIR.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Provvedimento:** schema di decreto legislativo, recante “Attuazione della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali”.

**Amministrazione proponente:** Ministero dell’economia e delle finanze.

**Referente ATN:** Ufficio legislativo economia

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

La presente analisi tecnico-normativa prende in esame lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 (Direttiva CBCR), di modifica della Direttiva 2013/34/UE (Direttiva contabile) per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, anche denominata “Country-by-Country Reporting” o semplicemente “CBCR”.

Con l’adozione della direttiva CBCR, l’intervento del legislatore europeo è finalizzato ad aumentare la trasparenza informativa in ambito fiscale ed aziendale delle imprese e di gruppi multinazionali di grandi dimensioni, quale strumento fondamentale per il buon funzionamento del mercato interno e per il rafforzamento del controllo pubblico nel contrasto all’elusione fiscale dell’imposta sul reddito delle società o alla pianificazione fiscale aggressiva, incoraggiando così la responsabilità sociale da parte delle imprese circa l’impatto degli obblighi fiscali sull’economia reale.

La comunicazione CBCR promuove inoltre come obiettivi di fondo: il miglioramento della capacità degli azionisti di valutare correttamente i rischi ricadenti sull’impresa dall’implementazione di strategie di pianificazione fiscale internazionale; la sensibilizzazione del dibattito pubblico sul livello di adempimento degli obblighi fiscali da parte delle multinazionali, comprensivo del potenziale impatto positivo sui diritti dei lavoratori all’informazione e alla loro consultazione nel dialogo interno all’impresa; il potenziamento delle capacità dei decisori politici di valutare l’efficacia e l’impatto della legislazione nazionale in materia.

In stretta aderenza alle disposizioni europee, il decreto di recepimento della comunicazione CBCR trova applicazione esclusivamente verso le imprese e i gruppi societari multinazionali con sede legale o amministrativa in uno degli Stati membri, alle imprese figlie e succursali di imprese extra-europee, al ricorrere di un fatturato netto consolidato mondiale superiore a 750 milioni di EUR. Tali soggetti, su cui gravano gli obblighi normativi della comunicazione CBCR, dovranno redigere, pubblicare sul registro delle imprese e sul proprio sito web una comunicazione delle principali informazioni sull’imposta sul reddito (imposte maturate e versate suddivise per paese di stabilimento) e le connesse

informazioni aziendali e di bilancio relative all'ultimo esercizio finanziario (dati aziendali, attività, numero di dipendenti, ricavi dichiarati, utili o perdite dichiarate). La normativa prevede inoltre specifiche disposizioni in materia di: responsabilità degli amministratori nell'adempimento della comunicazione; un regime sanzionatorio applicabile alle imprese per omissione o errata informazione; responsabilità del revisore legale per l'accertamento della sussistenza dell'obbligo di rendicontazione e l'avvenuta predisposizione e pubblicazione della comunicazione.

Al fine di recepire materialmente la direttiva europea sul CBCR all'interno della legislazione domestica, lo schema di decreto legislativo CBCR va a modificare il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, tramite la creazione di un nuovo Capo I-bis intitolato "Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali – attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE" che contiene la disciplina in esame. Risulta pertanto necessario operare il recepimento nazionale nelle tempistiche previste, alla luce dell'entrata in vigore prevista con effetto sugli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 22 giugno 2024.

Lo schema di decreto in esame introduce, come già anticipato, una nuova comunicazione contenente talune informazioni fiscali ed aziendali in forma sintetica, in parte già di dominio pubblico, rielaborate con una suddivisione geografica per Paese di stabilimento e rielaborate per consentirne una fruizione maggiormente efficace. In questo senso, si rileva che la disciplina CBCR contiene tutti gli elementi idonei ad un corretto recepimento all'ordinamento domestico.

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, gli obiettivi perseguiti dallo schema di decreto CBCR sono altresì coerenti con il programma di Governo, in quanto si tratta di un'iniziativa tesa ad aumentare la qualità dell'informativa finanziaria a favore delle imprese e degli stakeholders di mercato; allo stesso modo, la legge mira ad accrescere la responsabilità delle imprese e la consapevolezza, tramite il controllo pubblico, sulla rilevanza delle politiche di contrasto ai fenomeni di elusione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva da parte delle società multinazionali. A tale proposito, si ricorda che è già vigente nell'ordinamento nazionale un'analoga comunicazione in ambito fiscale da parte delle imprese multinazionali. Si tratta di una comunicazione elettronica e riservata all'Agenzia delle Entrate, quale Autorità di controllo sulle risorse tributarie di finanza pubblica.

## ***2) Analisi del quadro normativo nazionale.***

Nell'ordinamento interno, la normativa primaria in materia è contenuta nel decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 relativo ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. In sostanza, il citato decreto accoglie nel nostro ordinamento nazionale gli aggiornamenti di matrice europea in materia contabile. Oltre allo

specifico decreto in parola, risulta astrattamente applicabile l'intero complesso normativo vigente in materia societaria, di revisione legale e di bilancio (Codice civile e leggi collegate, tra cui si evidenzia il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 per quanto concerne revisione legale e il decreto MEF del 23 febbraio 2017 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale) oltre alla regolamentazione tecnico-normativa e ai principi contabili stabiliti redatti dagli *standard setters* nazionali ed internazionali, prevalentemente OIC, EFRAG e IASB.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Lo schema di decreto in esame consta di tre articoli. L'articolo 1 trasfonde, con aggiustamenti e adattamenti, la disciplina europea CBCR tramite l'inserimento di un nuovo Capo I-bis titolato "Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali – attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE" nel decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato delle società di capitali ed altri soggetti identificati per legge. L'articolo 1 introduce diverse nuove disposizioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza e la responsabilità delle imprese nella comunicazione delle loro performance fiscali e sostenibili. Le principali novità sono:

- **Definizioni Specifiche:** Vengono introdotte definizioni terminologiche per chiarire il quadro normativo della disciplina CBCR.
- **Ambito di Applicazione:** Si stabiliscono le condizioni per cui un'impresa deve redigere e pubblicare una relazione sulle imposte sul reddito, specificando soglie di fatturato netto consolidato e casi di esclusione.
- **Esenzioni ed Equivalenze:** Sono previste esenzioni per i soggetti già soggetti a normative simili, come il settore bancario, e vengono chiariti i casi in cui l'adempimento CBCR è considerato soddisfatto da altre entità del gruppo.
- **Contenuto della Comunicazione:** Si enumerano gli elementi informativi obbligatori della comunicazione CBCR e si stabiliscono regole per coprire diverse casistiche operative, rimandando a disposizioni regolamentari già esistenti ove necessario.
- **Pubblicazione e Accessibilità:** Viene imposto un termine di 12 mesi dalla chiusura del bilancio per la redazione, comunicazione e deposito della comunicazione CBCR. Inoltre, la comunicazione deve essere pubblicata sul sito web della società e rimanere disponibile per 5 anni.

- **Responsabilità degli Amministratori:** Gli amministratori sono responsabili della redazione e pubblicazione della comunicazione, con l'obbligo per l'organo di controllo di vigilare sul rispetto delle disposizioni.
- **Dichiarazione del Revisore Legale:** Il revisore legale deve verificare l'adempimento della comunicazione CBCR e riportare le verifiche nella relazione di revisione, con obbligo di conformità alla normativa.
- **Sanzioni:** Sono previste sanzioni per il mancato o ritardato deposito della comunicazione, nonché per la presentazione di informazioni false o omesse, con la possibilità di convenzioni tra il registro delle imprese e l'Agenzia delle Entrate per controlli sulla veridicità delle informazioni.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. D'altronde, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non si ha contezza, allo stato attuale, di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

L'intervento normativo in esame non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario. Al contrario, esso è volto al raggiungimento efficace degli obiettivi previsti dalla normativa europea in materia di trasparenza, di buon funzionamento del mercato unico e di contrasto alle pratiche fiscali dannose quali l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva sul versante internazionale.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Con lettera di costituzione in mora ex articolo 258 TFUE del 19 luglio 2023, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione 2023/0150 contro l'Italia per il mancato recepimento della Direttiva nei termini da essa previsti.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento normativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo oggetto o su oggetto analogo.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo oggetto o su oggetto analogo.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Lo schema di decreto CBCR introduce alcune definizioni che sono funzionali specificamente e sono utilizzabili esclusivamente ai fini del nuovo Capo I-bis titolato “Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali – attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE” del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 o decreto bilanci. Nel presente decreto è stato scelto, con il nuovo articolo 5-bis, di introdurre definizioni specifiche per la disciplina CBCR rispetto alle definizioni generali contenute nell'articolo 1 del Capo I “Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti” del decreto bilanci. Di seguito riproponiamo le definizioni per la disciplina CBCR (Capo I-bis del decreto bilanci):

- a) “giurisdizione fiscale”: una giurisdizione, corrispondente o meno a uno Stato, dotata di autonomia fiscale per quanto concerne l'imposta sul reddito delle società;
- b) “gruppo”: l'insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 o ai sensi dei principi contabili internazionali adottati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- c) “società autonoma”: una società che non fa parte di un gruppo;
- d) “società capogruppo”: l'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese;
- e) “bilancio consolidato”: il bilancio preparato dall'impresa controllante che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese del gruppo come se fossero un'unica impresa;
- f) “impresa capogruppo di un paese terzo”: impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande delle imprese e non soggetta al diritto di uno Stato membro;
- g) “impresa autonoma di un paese terzo”: impresa che non fa parte di un gruppo e non è soggetta al diritto di uno Stato membro;
- h) “società controllata”: la società inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa;
- i) “società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo”: la società inclusa nel perimetro di consolidamento di una impresa capogruppo di un paese terzo;

l) “succursale”: una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, secondo quanto stabilito dagli accordi internazionali contro la doppia imposizione in vigore tra l’Italia e lo Stato terzo di incorporazione dell’impresa che l’ha costituita. In assenza di tali accordi, la stabile organizzazione è quella definita dall’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non sono ricomprese nella definizione di succursale le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i cui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, come risultanti dall’ultimo rendiconto economico e patrimoniale approvato, non eccedono l’importo previsto dall’articolo 2435-bis del codice civile.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Non verrà fatto ricorso ad una novella legislativa per recepire le definizioni e le funzionalità introdotte dal decreto CBCR ma bensì si adotterà la tecnica d’intervento additivo tramite l’inserimento di un nuovo Capo I-bis titolato “Comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali – attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE” all’interno del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato delle società di capitali ed altri soggetti identificati per legge. Il nuovo Capo I-bis introduce nuove disposizioni per migliorare la trasparenza e la responsabilità delle imprese nella comunicazione delle loro performance fiscali e sostenibili. Vengono definite specifiche terminologie e stabiliti i criteri per cui un’impresa deve redigere una relazione sulle imposte sul reddito, con esenzioni per soggetti già regolamentati. Si elencano gli elementi obbligatori della comunicazione, con regole per varie casistiche operative. È previsto un termine di 12 mesi per la redazione e pubblicazione della comunicazione, che deve essere disponibile online per 5 anni. Gli amministratori sono responsabili della redazione e pubblicazione, con il revisore legale incaricato di verificare l’adempimento. Sono previste sanzioni per il mancato deposito o la presentazione di informazioni false, con controlli sulla veridicità delle informazioni in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Non vi sono abrogazioni implicite nel testo normativo.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'atto normativo in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano presenti deleghe governative aperte.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti atti successivi attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono stati utilizzati dati informativi raccolti ed elaborati sia dalla Commissione UE nei documenti di valutazione di impatto, oltre ad alcune elaborazioni redatte da Autorità pubbliche europee ed italiane.

